

GIUSEPPE DEGLI AGOSTI

TRADUZIONE E PRESENTAZIONE
DI ANTICHI DOCUMENTI MEDIOEVALI
SU CREMA E CREMASCO

Una scelta di documenti, pubblici e privati, che percorre la storia di Crema nei secoli XI-XIII, periodo critico per la sua formazione ed i rapporti con i centri di potere dell'epoca.

Dopo aver raccolto da varie pubblicazioni, antiche e moderne, i testi che riguardano la Storia di Crema, tutti trasmessi in lingua latina, ne presento qui una scelta, 25, in traduzione italiana, per offrire a tutti la possibilità di conoscere momenti significativi della nostra storia.

In maggior parte i documenti riguardano vicende pubbliche e private, civili e religiose dei secoli XI, XII, XIII: escludo i due testi in prosa (Rahewino e Ottone Morena) e i due in poesia (Gunther e Anonimo Bergamasco) relativi all'Assedio di Crema da parte del Barbarossa (luglio 1159-gennaio 1160), che già ho pubblicato negli anni scorsi nella collana "*Lectura Minima*" degli "Amici del Museo".

I testi permettono di comprendere meglio la storia delle diverse "dominazioni" sull'Insula Fulcheria o Isola di Fulcherio, di cui Crema era il centro principale: da Bonifacio di Toscana a Matilde di Canossa, poi a Cremona, quindi all'Imperatore, poi ai Cremaschi. Si conoscono inoltre alcune situazioni createsi nello scontro con il Barbarossa, il quale prima distrusse, 1160, poi ricostruì, 1185, la città, più propriamente il *Castrum*, di Crema.

Altri documenti riflettono la presenza notevole della Chiesa e della religione nella vita del territorio cremasco: donazioni, scambi di proprietà, le condizioni della Chiesa di Santa Maria, oggi il Duomo, gli interventi dell'autorità ecclesiastica rivelano che attorno alla Chiesa come istituzione si svolgeva gran parte della vita della Comunità Cremasca.

Emerge dalla lettura dei documenti la visione di Crema come "oggetto del desiderio" da parte dei centri di potere del tempo: l'impero, la Chiesa, le due città, Milano

e Cremona, che vivono in un diverso rapporto con l'autorità imperiale. La prima vuole fare di Crema un luogo di affermazione della libertà comunale, la seconda vuole invece fare di Crema e dell'Insula Fulcheria un territorio di conquista.

Crema, che appare nella storia come comunità costituita solo alla fine del X sec., si afferma però come una realtà territoriale e politica, marginale rispetto alle "grandi potenze" del tempo, ma capace di attirare la loro attenzione militare e politica, perché rappresentava un punto di convergenza negli equilibri che si andavano stabilendo fra le forze dominanti del tempo.

I nostri storici cremaschi ci hanno già descritto, con più o meno fedeltà storica, gli eventi dei lontani secoli del Medio Evo ed hanno molte volte riportato questi stessi documenti che ora presento. Ma il testo, sempre in Latino, lingua ormai conosciuta da pochi, ne rendeva difficile la comprensione, per questo ho ritenuto opportuno offrire una prima *tranche* di documenti in lingua corrente, perché l'incontro con personaggi ed eventi passati sia più vero.

Se "il nostro futuro è alle nostre spalle", è giusto e doveroso comprendere come la nostra piccola realtà territoriale cremasca ha nel passato rappresentato un bene da conquistare, perché qui era possibile avviare un dialogo di cultura, di religione, di vita. Ancora oggi le diverse forme di gemellaggio attuate da Crema e da centri minori del territorio vogliono confermare una tradizione di apertura e di incontro con altre culture per un arricchimento reciproco: è il nostro contributo alla globalizzazione, che non sia dispersione di ciò che è nostro, ma incontro con altri *modus vivendi* per rinnovare e modernizzare ciò che il passato ci ha trasmesso.

TITOLO

Enrico III concede a Ubaldo, Vescovo di Cremona, l'Insula Fulcheria.

Testo

L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, Milano 1738-43, Vol.1 Dissertatio XVIII, coll.1001-2.

Note

Il Muratori colloca questo documento nell'anno 1055 ca.

Il Falconi (E.Falconi, *Le carte Cremonesi dei secoli VIII-XII*, Cremona 1979, vol. I, N. 176) stabilisce l'anno 1040.

Enrico III, re di Germania e d'Italia dal 1039 al 1056. Incoronato imperatore a Roma il 25 dicembre 1046.

Il padre di Enrico III è Corrado II il Salico, 1024-39.

Ubaldo, vescovo di Cremona, dal 1030 al 1067.

Brunone, "nobile presule e nostro parente", è senza altre determinazioni storico-biografiche, oltre quelle del testo.

Bonifacio di Canossa, Signore di Ferrara e Mantova, Marchese di Toscana (985-1052). Sposa in prime nozze Richilda, figlia di Giselberto II: questi è nipote di Giselberto I dei Conti di Bergamo. Essendo morta Richilda nel 1044, Bonifacio sposa in seconde nozze Beatrice di Lorena, da cui ha due figli: Federico, che muore infante, e Matilde, la contessa, che morirà il 24 luglio 1115. Bonifacio muore il 7 maggio 1052.

L'Insula Fulcherii o Fulcheria ha questi passaggi di proprietà: Conti di Bergamo – Richilda, per eredità – Bonifacio, per dote nuziale – Camera Imperiale – Chiesa di Cremona – Matilde di Canossa – Chiesa e Comune di Cremona.

Traduzione

DIPLOMA DI ENRICO III RE DI GERMANIA E D'ITALIA CON IL QUALE CONCEDE IL DISTRETTO DELL'ISOLA DI FULCHERIO A UBALDO, VESCOVO DI CREMONA

In nome della santa e indivisa Trinità, Enrico, re per dono della divina clemenza. Poichè è proprio degli imperatori e dei re provvedere alle necessità delle chiese, ecc. Perciò sappia l'intelligenza di tutti i fedeli ecc. che Brunone, nobile presule e nostro parente, ha ottenuto dalla nostra maestà regia, dietro suggerimento di Ubaldo, vescovo a noi molto fedele, che noi, a favore dell'anima del nostro genitore di divina memoria, ci degnassimo di concedere e di lasciare con diritto di proprietà e in perpetua donazione tutto il distretto dell'Isola di Fulcherio alla santa Chiesa cremonese, turbata da molte calamità non solo da parte di stranieri, ma anche da cittadini e quasi rovinata per il turbamento del nostro regno.

Noi quindi, considerando la domanda degna di così grande pontefice e parente, e la costante fedeltà del predetto vescovo Ubaldo che, come si sa, presiede a detta chiesa, e considerando il suffragio per l'anima del nostro genitore di santa memoria, tutto il predetto distretto, come lo tenne Bonifacio, lo concediamo alla predetta Chiesa cremonese e in perpetuo glielo doniamo, gliene diamo investitura e lo trasmettiamo totalmente in diritto e dominio della Chiesa e la incarichiamo di possederlo e di tenerlo, rimossa l'opposizione di ogni altro potere.
Se qualcuno, ecc.

2

TITOLO

Il Papa Urbano II, 1088-99, conferma a Ugone, Abate di Cluny, i diritti su una serie lunghissima di Monasteri, fra cui tre monasteri cremaschi.

Testo

Bullarium Romanum, Roma 1739, Tomo 11, pp. 82-83.

Il documento è dell'anno 1095, 16 marzo.

Note

Il Papa si trovava a Piacenza dal 1 marzo 1095 per bandire la Prima Crociata, durante la celebrazione del Concilio di Piacenza.

Nel testo latino abbiamo queste precise espressioni: S.Petri de Umbriano – S. Trinitatis de Cremina – S. Petri de Madegniaco.

Traduzione

Conferma di tutte le immunità e i privilegi del monastero di Cluny e degli altri monasteri ad esso soggetti.

Urbano vescovo, servo dei servi di Dio, al reverendissimo fratello Ugone, abate del monastero di Cluny e ai suoi successori che saranno nominati secondo la legge, in perpetuo.

Come per l'autorità e la benevolenza della Sede Apostolica siamo debitori verso tutti i figli della Santa Chiesa, conviene però che noi siamo vicini, con gesti di carità, alle venerabili persone e luoghi che soprattutto furono fedeli alla Sede Apostolica con speciale devozione.

A te quindi, reverendissimo e dilettevole fratello, sia per l'antica amicizia con la Sede Apostolica, sia per la grande obbedienza del tuo ordine e cenobio, si deve da parte nostra una singolare distinzione d'affetto.

Ogni libertà, ogni immunità, ogni autorità che a te e ai tuoi successori e al tuo ceno-

bio consti sia stata concessa con privilegi dai nostri predecessori, anche noi con le parole di questo nostro decreto conferiamo, concediamo, confermiamo.

(Questi monasteri sunnominati) non vengano mai sottratti alla tua autorità e al tuo govemo. Ciò anche stabiliamo per tutti i monasteri qui sottoscritti:

...Nell'Episcopato di Bergamo (Pergamensi) il Monastero di S. Paolo (d'Argon) con le sue dipendenze: S. Pietro di Ombriano, S. Trinità di Cremina (=Crema), S. Pietro di Madegniaco (=Madignano)...

Dato a Piacenza per mano di Giovanni, cardinale diacono di S. Romana Chiesa, il 16 marzo, indizione 3^a, anno dell'incarnazione 1095, anno 8^o del pontificato di papa Urbano II.

3

TITOLO

Enrico e Belisia donano al Monastero di Montecassino la Chiesa di S. Benedetto e altre proprietà terriere.

Testo

L. CAVALETTI, *Il XV^o Centenario della nascita di S. Benedetto da Norcia celebrato a Crema*, Crema 1981, pp. 106-08.

Il documento è del I^o dicembre 1097.

Note

Il testo latino è molto corrotto.

Nel testo è scritto: “nella medesima chiesa di S. Benedetto”, quindi già esisteva la chiesa.

Ancora nel testo: “per lo stesso monastero”, e può essere il Monastero di Montecassino o un monastero già esistente in loco.

Vien donata la Chiesa di S. Benedetto con tutte le sue pertinenze al Monastero di S. Benedetto.

“I Conti di Bergamo facevano parte da due secoli dell'alta feudalità, possessori per investitura imperiale di vaste terre che si addentravano nei territori delle Diocesi di Cremona e Piacenza. Il ruolo di fondatori benedettini aveva in famiglia illustri precedenti”. J. Schiavini Trezzi, *Il Monastero di S. Benedetto di Crema dalle origini alla metà del XIII secolo*, in L. CAVALETTI, *op. cit.*, pag. 77.

Traduzione

In nome del Signore nostro Gesù Cristo, nell'anno della sua Incarnazione 1097, il primo giorno dei mese di dicembre, indizione 5^a.

Al monastero della chiesa di S. Benedetto, posta in un luogo che si chiama Montecassino.

Noi Enrico, figlio del fu Enrico, che si chiama conte, e Belisia moglie, figlia del fu

Ruggero di Soresina, abitanti dentro la fortezza di Crema: abbiamo dichiarato noi due sposi di vivere per la nostra nazione secondo la legge longobarda. Con l'accordo del mio sposo e del (mio) patrono, che sotto si firma secondo la mia legge, con dichiarazione, Rainerio, conte di questo contado bergomense, in presenza di lui e di testimoni, faccio pubblica professione e dichiarazione che non subisco forzatura da nessun uomo nè dal mio sposo e dal patrono, ma solo per mia buona e spontanea volontà: noi ci siamo dichiarati offerenti e donatori, con testimoni presenti, allo stesso monastero, poichè se qualcuno ha dato qualcosa delle sue cose ai santi e venerabili luoghi, secondo la voce del creatore, riceverà il centuplo in questa vita e inoltre, ciò che è meglio, possederà la vita eterna.

Perciò noi suddetti Enrico e Belisia, sposi, doniamo e offriamo la chiesa che è edificata in onore di S. Benedetto, posta vicino alla fortezza di Crema e vicino al fiume Serio, dal giorno presente, per la salvezza delle nostre anime, con tutte le cose che spettano alla medesima Chiesa o in qualunque modo accadrà che appartengano alla stessa chiesa.

Le cose che la soprascritta chiesa possiede, con tutte le cose che spettano alla stessa chiesa o che le devono appartenere con le accessioni e che si aggiungeranno, sia con le cose precedenti e seguenti, per diritto e appartenenza di legge, totalmente da questo giorno, nella stessa chiesa di S. Benedetto, doniamo e confermiamo che diventi parte della stessa chiesa a titolo di proprietà, così come vorrà, per il bene delle nostre anime, senza nessuna opposizione nè nostra nè dei nostri eredi.

Inoltre giuriamo e promettiamo, noi suddetti Enrico e Belisia, coniugi, insieme ai nostri eredi, che difenderemo la proprietà della stessa chiesa, per la parte che abbiamo dato alla suddetta chiesa con donazione e offerta in modo esclusivo, come si legge sopra, da ogni uomo e, se non riusciremo a difenderla, o se qualche parte alla suddetta chiesa per qualche motivo si tenterà di sottrarre, allora restituiremo in misura doppia la stessa donazione e offerta, come si legge sopra, anzi in condizioni migliori e con maggior valore secondo i vari luoghi. Ciò è stato fatto nel luogo che si dice Monastero di S. Benedetto.

Noi suddetti Enrico e Basilia, coniugi, offriamo e doniamo nella suddetta chiesa di S. Benedetto di Montecassino, da oggi, i nostri beni per la salvezza e la redenzione delle nostre anime, come risulta che noi possediamo in luogo Ventroncello: essi consistono in 5 pezzi di terra arativa e uno di terra prativa, che possediamo insieme, e sono beni in totale di 12 iugeri. Il terreno confina a sera e a nord col fiume Serio.

Doniamo e offriamo alla stessa chiesa quelle cose che a noi coniugi sono arrivate per successione da un certo Ugo, che fu nostro servo nel luogo e fondo di Ricengo. Lo stesso Ugo aveva acquistato da Giovanni, detto da Como, e questi beni, tra sedumi, viti e terra arativa, fanno in totale 15 pertiche.

E ancora doniamo e offriamo in quel luogo, dove già la suddetta chiesa è stabilita, un pezzo di terra arativa, in parte messa a vite e salici, per una estensione di circa 12 pertiche e 4 tavole. Confina a mattina con la chiesa di S. Alessandro e con la roggia Crema.

Doniamo e offriamo alla stessa chiesa, nominativamente, tutte le cose e tutti i beni in questi territori di nostra proprietà, che risulta abbiamo nel luogo e fondo Aire, tanto dentro la fortezza che fuori e la nostra porzione della cappella che è conservata in onore di S. Ambrogio, posta dentro lo spalto del suddetto castrum Aire, sia le case e la fortezza, la cappella col sedume, la terra arativa, le vigne, i prati, i pascoli, i boschi e i boschi cedui, le rive, canali e paludi, coltivate e incolte, divise e indivise, mulini e pesca, distretti e dazi, diritti d'acqua e condutture d'acqua, con ogni diritto su ciò che vi sta e sulle pertinenze di quelle cose per i luoghi e territori che sono fra i beni di nostro diritto nella suddetta corte Aire, in modo totale; e se qualcosa di più, oltre le cose dette, si troverà nella stessa corte fuori della misura della donazione e dell'offerta, sia comunque in proprietà della chiesa.

Da oggi alla stessa chiesa di S. Benedetto affidiamo, doniamo e il gesto di donazione e di offerta lo confermiamo, così che si tenga per fatto da oggi quel che vorrete, senza nessuna opposizione nostra o dei nostri eredi. Insieme ai nostri eredi, alla chiesa promettiamo di difendere la parte che è sua da ogni uomo; e se non potremo o se qualche parte alla suddetta chiesa si tenterà di sottrarre per qualche motivo, allora la restituiamo doppia e migliorata.

Ciò si è fatto nel luogo dove la stessa chiesa è stata felicemente costruita.

Firma per mano di Enrico e Belisia, coniugi, che ordinarono che si facesse questo documento.

Firma di Rainerio, conte; firma di Guglielmo, conte; firma di Lanfranco e Alberto e Adamo e Guidizzone e molti altri del popolo chiamati come testimoni. Io Enrico, giudice dei sacro palazzo. Io Giovanni, notaio, ho scritto e compilato (l'atto).

4

TITOLO

Matilde di Canossa dà per investitura alla Chiesa e al Comune di Cremona l'Insula Fulcheria.

Testo

E. FALCONI, *Le Carte Cremonesi dei secc. VIII-XII*, Cremona 1984, vol. II, n. 242, pp. 53-54.

Il documento è del 1° gennaio 1098.

Note

L'Insula Fulcherii, alla morte di Bonifacio di Toscana, 1052, tornata alla Camera Imperiale. Successivamente era ridiventata proprietà della famiglia dei Canossa, anche se storicamente non è documentato questo passaggio.

Il 1° gennaio 1098 Matilde di Canossa investe l'autorità religiosa, il Vescovo, e l'autorità civile, il Comune, dell'Insula Fulcherii, in forma di beneficio.

Traduzione

In giorno di sabato, 1° gennaio, alla presenza di persone fidate, i cui nomi si leggono qui di seguito. Con uno scettro che teneva nelle sue mani, la contessa Matilde, figlia del fu Bonifacio, Marchese del Castello di Piadena, investì Goffredo di Bellusco e Moricio e Cremosiano Aldoni, da parte della Chiesa cremonese di S. Maria, e il Comune della stessa città di Cremona, di tutto il contado dell'Isola di Fulcherio, per forma di beneficio: tutto quindi per la parte che spetta alla stessa contessa.

Questa disposizione stabilisce che i capi della stessa Chiesa devono obbedire alla sottoscritta contessa Matilde, finchè non arrivi nell'episcopato della stessa Chiesa di Cremona il Vescovo, il quale pure obbedirà ad essa con i capitani suoi e i capitani di altri soldati. E se i capitani della città non vorranno obbedire, gli altri uomini della stessa città obbediscano, proprio per il suddetto beneficio.

E la sottoscritta Chiesa di S. Maria e il sottoscritto Comune abbiano il suddetto contado di qui in avanti in perpetuo in forma di beneficio, come qui è scritto, senza opposizione della suddetta contessa Matilde o di suoi eredi e successori.

Ciò è stato fatto nell'anno 1098 dall'Incarnazione dei Signore.

Firma autentica di Venzone, di Ardengo, di Ate, di Arnolfo e di Erminzone, presenti come testi ufficiali.

Matilde, per grazia di Dio, ha confermato quanto vi sta scritto.

5

TITOLO

Papa Callisto II, 1119-24, conferma i privilegi al Monastero di S. Benedetto in Crema.

Testo

V. TANZI MONTEBELLO, *Vailate di Gera d'Adda-Memorie Storiche*, Cremona 1932, p. 548.

La data del documento è il 3 aprile 1123.

Note

Viviano è il preposito della Chiesa di S.Benedetto.

Oderisio è l'Abate di Montecassino.

Ruggero, vescovo di Volterra, è figlio di Enrico e Belisia, i donatori.

Traduzione

Callisto, vescovo, servo dei Servi di Dio, al diletto figlio Viviano, preposito della chiesa del beato Benedetto, presso Crema, salute e apostolica benedizione.

È giusto che si presti facile consenso ai religiosi desideri, perchè la devozione fedele sortisca celere risultato. Enrico infatti, conte bergamasco, con l'approvazione e il consenso del popolo cremasco edificò, in un fondo di sua proprietà, un monastero in onore di San Benedetto, e per la salvezza della sua anima l'offrì al monastero di Monte Cassino.

Già da lungo tempo, il venerabile fratello nostro Ruggero, allora vescovo di Volterra, figlio del medesimo conte Enrico, in seguito al desiderio e alla preghiera del padre suo e del popolo cremasco, aveva chiesto che il medesimo monastero (di San Benedetto in Crema) venisse, come gli altri monasteri dipendenti da Monte Cassino, accolto in tutela della Sede Apostolica.

Noi pertanto, annuendo alle preghiere tue e degli altri, o diletto figlio Viviano, preposito del luogo medesimo, mossi dalla riverenza verso il santissimo padre nostro Benedetto e dall'amore al figlio nostro abate Oderisio, al cui governo il medesimo luogo appartiene, essendo di proprietà del Cenobio Cassinese, accogliamo il monastero stesso, per mezzo del presente decreto, sotto la tutela e la protezione della Sede Apostolica.

Ordiniamo dunque che il medesimo monastero, sempre tranquillo e libero, rimanga in possesso o in unione col Monastero Cassinese, nè ad alcuno sia lecito sottrarlo, o separarlo, dal diritto e dal dominio del Monastero Cassinese.

Qualunque fondo, qualunque possesso, concesso dal sopraddetto conte Enrico, dai Cremaschi e da altri fedeli al medesimo luogo per il sostentamento dei fratelli o qualunque altro bene che, così disponendo Iddio, sarà concesso in avvenire, fermo, quieto e integro rimanga a voi in perpetuo.

Le quali possessioni nel territorio cremasco sono: nel villaggio Heive, in Ricengo, in Vailate, in Mozzanica, in Vaprio, in Izano e in Botalano.

Decretiamo perciò che a nessuno sia lecito turbare temerariamente il monastero medesimo o togliergli le sue proprietà, o trattenerle dopo averle tolte, o diminuirle, o stancarlo con temerarie vessazioni, ma siano tutte e interamente conservate a vantaggio di coloro, per il cui sostentamento e buon governo furono concesse, così da poter servire ad ogni uso.

Quanto alle Ordinazioni dei Monaci che saranno da promuovere ai Sacri Ordini e

del Clero appartenente al monastero, le potrete ricevere da quel vescovo cattolico che preferirete; egli, munito d'autorità dalla Sede Apostolica, vi concederà quanto chiedete. Se in avvenire, pertanto, qualsiasi persona ecclesiastica o secolare, scientemente e temerariamente, tenterà di contravvenire a quanto stabilito in questa pagina della nostra volontà, sia privato del suo ufficio e del suo onore, oppure rimanga colpito dalla pena della scomunica, a meno che corregga la sua presunzione con qualche riparazione.

Chiunque poi avrà cura di onorare, coi suoi beni, la stessa casa e coloro che in essa servono al Signore, conseguirà la grazia di Dio Onnipotente e dei suoi Apostoli.

Così sia. Così sia. Così sia.

Io Callisto, Vescovo della Chiesa Cattolica.

Dato dal Laterano, per mano di Ugo, Suddiacono della Santa Chiesa Romana, il 3 aprile 1123 dell'Incarnazione dei Signore, indizione 1^a, anno IV del Pontificato di Callisto II.

6

TITOLO

Papa Eugenio III, 1145-53, decreta che le Chiese di Crema obbediscano al vescovo di Cremona.

Testo

Bullarium Romanum, vol. II, N. 27, p. 549. (cfr. Falconi, vol. II, N. 339, pp. 222-223). La data del documento è il 7 luglio 1148.

Note

Il vescovo di Cremona è Oberto da Dovara, 1117-1162.

La Chiesa di S.Maria è il Duomo precedente al Barbarossa, chiesa che dal 1099 doveva essere soggetta al vescovo di Cremona. La lunga tradizione di giurisdizione ecclesiastica piacentina e la commistione soprattutto con la sottomissione al potere politico di Cremona, rendevano problematica l'obbedienza dei Cremaschi all'autorità del vescovo di Cremona.

Traduzione

Eugenio, vescovo, servo dei servi di Dio. Al venerabile fratello Oberto, vescovo di Cremona, e ai suoi successori che gli succederanno canonicamente in perpetuo.

I santi padri vollero che ci fossero nella chiesa di Dio diversi gradi e ordini, a questo scopo che, mentre gli inferiori davano ai loro superiori obbedienza e riverenza, avvenisse dalla diversità una convergenza e rettamente si facesse l'amministrazione dei singoli uffici.

Con questa considerazione, venerabile fratello Oberto vescovo, abbiamo benevolmente aderito alle tue giuste richieste e, perchè la chiesa cremonese non sia privata dei suoi diritti, vogliamo provvedere con l'autorità del nostro ufficio.

Trovandoci noi a Cremona coi nostri fratelli, tu hai espresso un lamento, che cioè alcune chiese di Crema, che sono sotto la giurisdizione dei tuo episcopato, non ti volevano dare la giusta riverenza. Poiché vogliamo che si osservi il proprio diritto nelle singole chiese, decretiamo che le chiese cremasche che si riconoscono appartenere a te per diritto parrocchiale e la parte di chierici della chiesa di S. Maria, che a te dev'essere soggetta per lo stesso diritto, a te e ai tuoi successori siano per il futuro soggette e obbedienti e, come a propri pastori e vescovi delle proprie anime, diano la debita riverenza e l'onore.

Stabiliamo che nessun chierico, per mezzo di laici, venga accolto nelle stesse chiese, che nessun preposito si nomini senza il consiglio e l'assenso dei Vescovo di Cremona o della Chiesa cremonese, se mancherà il vescovo.

Aggiungiamo anche che il vescovo di Cremona sia ricevuto nelle predette chiese come proprio pastore e venga onorato e a lui dai chierici e dai laici del luogo venga data la debita riverenza e l'ossequio, sia in cose spirituali che materiali.

Se il Vescovo o la Chiesa cremonese avrà dato canonicamente sentenza di scomunica o interdetto verso qualcuno dei parrocchiani, venga osservata sia da coloro che appartengono all'episcopato piacentino che da coloro che appartengono a quello cremonese. Se qualcuno, conoscendo le parole di questo nostro decreto, oserà temerariamente andare contro, se chierico corra il pericolo di perdere dignità e ufficio, se laico sia privato della comunione ecclesiastica.

Io Eugenio, Vescovo della chiesa cattolica, ho firmato.

Dato a Cremona, per mano di Guidone, diacono cardinale e cancelliere di S. Romana Chiesa, il 7 luglio, indizione 2^a, anno 1148 dell'Incarnazione del Signore, anno 4^o del Pontificato di Eugenio III papa.

7

TITOLO

Oberto, arcivescovo di Milano, dirime la contesa fra Ugone, vescovo di Piacenza e Giovanni, priore del Monastero di S. Benedetto in Crema a riguardo della Chiesa di S. Maria in Ombriano.

Testo

E. FALCONI, *Le carte Cremonesi dei secc. VIII-XII*, Cremona 1984, vol. II, P. 110. Il documento è dell'agosto 155.

Note

L'Arcivescovo di Milano Oberto ha il mandato per questo giudizio dal papa Adriano IV, 1154-59. Il Vescovo di Piacenza continua ad esercitare la sua giurisdizione attraverso la sua autorità su Palazzo Pignano. La chiesa di S. Maria di Ombriano è distinta dal Monastero di S. Pietro pure in Ombriano.

Traduzione

Oberto, per grazia di Dio arcivescovo della S. Chiesa Milanese, ai venerabili fratelli Ugone, vescovo di Piacenza, e Giovanni, priore del monastero cremasco di S. Benedetto, in perpetuo. Abbiamo ricevuto il mandato dal venerabile signore nostro papa Adriano per mettere la giusta fine alla controversia che si era creata fra di voi a riguardo di alcune chiese.

Noi obbedendo devotamente al mandato apostolico, per ascoltare sulla questione l'una e l'altra parte abbiamo convocato alla nostra presenza entrambe le parti in un giorno stabilito. Volendo noi procedere secondo l'ordine giudiziario, tu fratello priore ti sei appellato alla Sede Apostolica. Quindi tu e il vescovo, ritornati all'accordo, vi è piaciuto che noi facessimo finire la controversia sulla chiesa di Santa Maria di Ombriano, più con una transazione che con il rigore della giustizia.

Poiché siamo più attenti alla pace e alla tranquillità che a dilettarci nel dare sentenze, da cui le parti spesso sono turbate, abbiamo ordinato che si scrivesse questa pace fatta fra voi.

Anzitutto la chiesa cremasca di S. Benedetto ogni anno nella festa di S. Martino pagherà per la chiesa di Santa Maria di Ombriano, a titolo di tassa, dieci monete di denari milanesi di vecchio conio al vescovo di Piacenza. Il priore del predetto monastero presenterà al vescovo di Piacenza il sacerdote che deve assegnare alla predetta chiesa e prenderà la cura del popolo dalla mano dello stesso vescovo, se il sacerdote sarà idoneo. Osserverà fedelmente gli interdetti dello stesso vescovo, chiamato al sinodo verrà, se non sia impedito da canonico impedimento, osserverà le norme sinodali fedelmente, a sua discrezione di sacerdote. Ogni anno in un giorno delle litanie andrà in processione alla pieve di Palazzo. Chiamato al capitolo della stessa pieve verrà, le penitenze dei peccatori criminali le riferirà al vescovo di Piacenza. Riceverà bene in ospitalità una volta all'anno il vescovo di Piacenza con il seguito nella chiesa di Santa Maria di Ombriano o nella chiesa di San Benedetto in Crema, se il vescovo lo vorrà. I legati del Vescovo che passeranno e arriveranno da lui, egli li riceverà bene.

Le possessioni della stessa chiesa non le pignorerà, se non per grave necessità e fino a 10 anni. Ma allo scadere, il pegno sarà sciolto e non alienerà senza il consenso del vescovo. Se qualcuno sarà presentato per i sacri ordini per la stessa chiesa al vescovo di Piacenza, riceverà i sacri ordini dallo stesso vescovo.

Quando assisterà i suoi parrocchiani nell'agonia, li ammonisca diligentemente per-

chè abbiano in mente la loro pieve e lascino qualcosa dei loro beni per remissione dei loro peccati e se bisognerà invitare sacerdoti o chierici nelle esequie, li inviti fra quelli della pieve.

Dalla prossima festa di S. Michele per un anno il priore terrà il documento dell' Abate di Cassino che contiene questa pace confermata dal suo sigillo

Fu fatta questa pace nel palazzo di Milano l'anno dell'incarnazione 1155, mese di agosto, 3^a indizione.

8

TITOLO

Federico Barbarossa, imperatore, 1152-1190, dichiara che Cremaschi, Milanesi e Bresciani, che con i Cremaschi sono alla difesa di Crema, perdano i loro beni.

Testo

E. FALCONI, *Le Carte Cremonesi dei secoli VIII-XII*, Cremona 1984, vol. II, N. 387, p.314. la data del documento è il 18 settembre 1159.

Note

Il documento viene emanato mentre il Barbarossa è all'assedio di Crema, luglio 1159 – gennaio 1160. È bene distinguere i Beni feudali: quelli avuti dal signore dai Beni allodiali: quelli propri, personali e familiari.

Traduzione

Federico, per grazia di Dio, imperatore augusto dei Romani. Pensiamo che sia noto a tutti i sudditi dell'impero che per divina provvidenza siamo stati stabiliti sopra tutti gli uomini per questo scopo, che concediamo degni premi ai fedeli e ai ben meritevoli a nostro riguardo e diamo la giusta pena ai nemici dell'impero. Perciò stando noi all'assedio della fortezza di Crema per la ribellione dei Cremaschi e un certo giorno trovandoci con i nostri principi sotto la tenda del duca Enrico nostro nipote, per il consiglio e a giudizio dei nostri principi e di tutti i lombardi che erano con noi, abbiamo dichiarato gli stessi Cremaschi nemici dell'impero e a loro riguardo promulgammo tale legge. Poiché Crema e tutti i Cremaschi sono posti sotto il nostro bando, stabiliamo e con la nostra imperiale autorità confermiamo che tutti, sia Cremaschi che Milanesi e Bresciani e le altre persone di qualunque provenienza che in questo tempo si trovano in Crema perdano sia il feudo che ogni altro bene allodiale e il feudo ritorni ai padroni e i padroni abbiano da ora libera potestà di entrare nel feudo per nostra autorità e di tenerlo e possederlo in tranquillità.

Noi infatti abbiamo messo al bando le loro persone e i loro beni. Quelli invece che sono di famiglie ecclesiastiche perdano il feudo e allodia e i loro padroni entrino

nell'uno e nell'altro per nostra autorità e lo tengano. Gli allodii dei liberi decretiamo che appartengano a noi. Ciò è stato fatto nell'anno dell'incarnazione dei Signore 1159, indizione 9^a, venerdì 18 settembre.

9

TITOLO

Federico Barbarossa, imperatore investe Tinto Mussa de Gatta, di Cremona, del feudo dell'Insula Fulcheria.

Testo

J.F. BÖHMER, *Acta Imperii selecta, Innsbruck 1870 (rist. anastat. Aalen 1967)*, n. 109, pp. 101-2.

La data del documento: 30 dicembre 1159.

Note

Nel documento viene indicato il confine Nord, Pontirolo, e Sud, Pizzighettone, dell'Insula Fulcheria; i confini Est e Ovest sono quelli naturali, i fiumi Serio e Adda.

A Tinto vien concesso anche il castello di Prada.

Wulfone, il garante, è lo zio di Federico.

Traduzione

In nome della Santa e indivisa Trinità. Federico, per dono della divina clemenza, imperatore dei Romani e sempre augusto. Benché a tutti coloro che si riconoscono figli della libertà imperiale si debba giustamente da parte nostra il sostegno della tutela imperiale, tuttavia si devono circondare con uno speciale segno di affetto quelli la cui devozione, come segno di fedeltà, è più conosciuta e la cui fedeltà, ad esaltazione della gloria della nostra corona, è maggiormente dimostrata con le opere; perciò rendiamo noto a tutti i fedeli del nostro impero in Italia, sia presenti che futuri, come al nostro fedele Tinto, cremonese, detto Mussa de Gatta, per i suoi grandi e nobili servigi, abbiamo concesso questa grazia.

Gli abbiamo dato l'investitura, per quanto spetta a noi di diritto come giusto feudo, del contado dell'Isola Fulcheria, come si contiene in questi confini: cioè da Pizzighettone a Pontirolo, fra l'Adda e il Serio, con tutte le pertinenze di questo contado: castelli, ville, mercati, curazie, terre coltivate e incolte, pascoli, prati, mulini, acque, corsi d'acqua, ponti, diritti di pesca, sponde, pedaggi, luoghi d'albergo, distretti, imbarcazioni, placiti, boschi, campi, vassalli, arimanni, fodri che spettano per diritto di contado al conte e con tutte le pertinenze che appartengono di diritto allo stesso contado.

Abbia il diritto di stabilire tutori, di restituire i minori, di stabilire protettori e di porre altri atti legittimi. Inoltre, poichè i Milanesi sono stati dichiarati nemici dell'impero e i loro beni confiscati, al nostro fedele Tinto abbiamo concesso per investitura di feudo il castello di Prada e tutto quanto di allodiale i Milanesi avevano nelle sue pertinenze, con l'assistenza e l'adesione dei nostro zio, il capitano Wulfone. Tutto quanto soprascritto concediamo e con la nostra autorità confermiamo al suddetto Tinto e ai suoi eredi maschi e femmine.

Chiunque avrà osato violare questo nostro privilegio, sappia che dovrà pagare 200 libbre di oro fino, metà alla nostra Camera e metà al predetto conte Tinto e ai suoi eredi. Testimoni di questa investitura sono: Enrico, duca di Baviera e Sassonia, Corrado, conte palatino del Reno, Enrico, duca di Carentana, Bertaldo, duca di Ceringa, il conte Ugo di Daghexburg, il conte Walter, il conte Federico di Eppa, Burchardo di Hasenburg, Giberto di Bornado, giudice della nostra Curia.

Segno di Federico, invittissimo imperatore dei Romani.

Io Rainaldo, arcivescovo di Colonia e Arcicancelliere d'Italia, ho vistato.

Sono stati compiuti questi atti nell'anno dell'Incarnazione del Signore 1159 (nel testo mcmli), indizione 8^a, sotto il regno di Federico, imperatore invittissimo dei Romani, nel 9° anno dei suo regno, nel 7° dell'impero.

Dato nell'assedio di Crema, il 30 dicembre. Tutto è stato fatto bene. Amen.

10

TITOLO

Federico Barbarossa, imperatore, proibisce la ricostruzione del Castrum di Crema e la costruzione di fortificazioni fra Adda e Serio.

Testo

E. FALCONI, *Le Carte Cremonesi dei secoli VIII-XII*, Cremona 1984, vol.II, n. 396, p. 329. Data e luogo del documento: 7 marzo 1162, Lodi.

Note

Crema viene data ai Cremonesi in premio della loro fedeltà all'imperatore e per riconoscimento della loro dedizione nel recente assedio di Crema. Inoltre nessun castello sarà costruito nel territorio fra Adda e Oglio, così che Cremona resti in pace.

Traduzione

Nel nome della santa e indivisa Trinità.

Federico, per dono della divina clemenza, imperatore dei Romani e sempre augusto. La nostra benignità è solita piegarsi alle suppliche: e come la maestà imperiale non deve essere mai priva di pietà e clemenza, così ai suoi fedeli e ai meritevoli di essa non ha mai potuto negare nulla; i sinceri sentimenti dei fedeli, che giudichiamo di fedeltà sicura, e i loro eccellenti servizi li affidiamo sempre alla nostra memoria, perchè a tempo opportuno diamo giusta retribuzione e degno onore ai loro meriti.

Perciò sappiano tutti i fedeli, sia futuri che presenti, come i diletti e fedeli nostri Cremonesi tutti, i consoli con tutto il comune, confidando nella nostra grazia ed avendo gran fiducia nei molti e grandi servizi che in buona fede sempre hanno prestato a noi e all'impero, si son presentati alla nostra maestà e devotamente e umilmente ci hanno chiesto che tutta la fortezza di Crema, con il borgo come era, sia perchè i Cremaschi erano manifestamente nemici dell'impero, sia perchè i Cremonesi furono sempre fedeli e pronti al nostro servizio, la concediamo e doniamo a loro, dietro domanda, per nostra munificenza e la confermiamo col privilegio dell'autorità imperiale.

Noi, avendo ben presenti i loro gesti devoti di ossequio e la sincera fedeltà, benignamente abbiamo accolto le loro suppliche, e la predetta fortezza di Crema, con tutto il borgo, agli stessi consoli e a tutto il comune di Cremona, con tutte le cose, l'abbiamo data e con l'autorità imperiale in perpetuo gliel'abbiamo garantita. Quindi per l'aumento della nostra maggiore grazia stabiliamo e con imperiale editto fermamente ordiniamo che in seguito nessuna città, nessun comune, nessuna persona, grande o piccola, abbia in qualche modo potere o licenza di riedificare la predetta fortezza di Crema o di costruirne una nuova o ripristinare qualche fortezza antica o fare e creare fra l'Adda e l'Oglio qualche difesa o fortezza.

Se qualcuno avrà osato agire contro questo nostro editto o legge nostra, noi concediamo e permettiamo a tutti i nostri fedeli Cremonesi la libera facoltà di impedire quel tentativo e di distruggerlo in ogni modo; sappia quel presuntuoso che incorrerà in una pena di 100 libbre d'oro e le distribuirà, per metà al nostro fisco e per l'altra parte ai predetti nostri fedeli Cremonesi; che, se ridurremo a nostra grazia e misericordia i Milanesi, nel giuramento che ci presteranno noi li costringeremo a giurare che, né per decisioni né per operazioni, in nessun modo si troveranno a far sì che si compia qualcosa di ciò che nel presente nostro privilegio vietiamo e proibiamo che si faccia.

Perchè tutto ciò in ogni tempo rimanga ratificato e intatto abbiamo ordinato che la presente carta sia sottoscritta e sia segnata col sigillo della nostra autorità, salva in tutto la giustizia imperiale.

Di questo fatto sono testimoni Rainaldo, arcivescovo di Colonia, Eberardo, vescovo di Bamberg, Enrico, vescovo di Vuhreburg, Enrico, vescovo di Leodia, Ortliebo, vescovo di Basilea, Anselmo, vescovo di Asti, Alberico, vescovo di Lodi,

Corrado, conte palatino del Reno, il marchese Teodorico e suo fratello, il marchese Ottone, Teobaldo, duca di Boemia, il conte Teto, il duca Udalrico, Udalrico, conte di Lahneburg, il conte Alberto, il conte Rodolfo di Pullendorf, Gilio e Anselmo di Dovera, Tinto conte di Cremona, Ponzio de Giroidi, Brinnolo, Bernardo Picino, Marchisio Mariniano, Marchisio Vetulo, Picio di Borgo, Iagino de Persico, Ottone de Persico, questi presenti come consoli.

Segno di Federico, imperatore dei Romani, invittissimo.

Io Udalrico, cancelliere al posto dell'arcivescovo di Colonia e arcicancelliere Rainaldo, ho visto, l'anno dell'incarnazione dei Signore

1162, indizione 10^a, sotto il regno di Federico, imperatore dei Romani invittissimo, nel 10° anno del suo regno, nel 7° dell'impero.

Dato a Lodi, dopo la resa di Milano, il 7 marzo, felicemente.

11

TITOLO

Patto dell'imperatore Federico Barbarossa con Cremona, con un riferimento preciso a Crema.

Testo

E. FALCONI, *Le Carte Cremonesi dei secoli VIII-XII*, Cremona 1984, vol. II, n. 398, pp. 333-8.

Data e luogo del documento: 13 giugno 1162, Pavia.

Note

I Cremaschi non potranno abitare nelle città circostanti e neppure tra il Ticino e l'Adda. Il Castello e il Borgo di Crema sono concessi ai Cremonesi, mentre le "ville" o paesi del contado appartengono all'imperatore.

Traduzione

Per la fedeltà e per il servizio che voi Cremonesi con gioia avete dato al nostro impero, noi vi concediamo con munifica larghezza questo: che i soldati e gli abitanti nel castello di Crema, che si son ribellati all'impero e che noi abbiamo posto al bando, noi non li libereremo mai dal bando nè riammetteremo loro nè i loro eredi nella nostra grazia, se in presenza nostra e dei consoli di Cremona non giureranno che non abiteranno tra il Ticino e l'Adda e neppure nelle città ed episcopati sottoindicati, cioè Bergamo, Brescia, Mantova, Parma, Piacenza nè nel vescovato di Cremona nè in terra cremasca mai abiteranno se non per una nostra parola data per volontà dei consoli di Cremona, quelli che ci sono ora o che ci saranno in futuro, in modo tale però che la notifichino pubblicamente in assemblea.

Le ville che possedevano i Cremaschi le terremo in nostro possesso e potere e dominio, tranne il castello e il borgo di Crema che noi per nostra munificenza vi concediamo. Che se il Vescovo di Cremona o qualche altro cittadino di Cremona avrà motivo di lamento a riguardo di qualcuna delle ville, noi gli faremo giustizia come dovuto. Inoltre tutte quelle ville giureranno di stare al nostro ordine o all'ordine di un nostro messo, di ciò incaricato.

Non costruiranno muro o fossato o rinforzo o borgo nuovo in tutto l'episcopato cremonese. Tutti gli abitanti suddetti delle ville, in presenza dei nostro messo e dei consoli cremonesi, giureranno che salveranno persone e cose dei Cremonesi in tutto il loro territorio e non faranno nulla nè con decisioni nè con azioni per rifare o ricostruire o edificare di nuovo Crema o qualche altro castello o fortezza nei territori stabiliti, per un privilegio dei Cremonesi.

Se proprio qualcuno avrà osato fare ciò, con buona fede interverranno per difendere. E se qualcuno fra i soldati di Crema, secondo la nostra parola detta sopra, avrà abitato a Cremona, in nessun modo si occuperà della terra dei Cremaschi e i Consoli non permetteranno ciò senza nostra autorizzazione.

12

TITOLO

Giuramento dei Milanesi con Cremona e Bergamo: la prima parte riguarda Crema.

Testo

C. MANARESI, *Gli Atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI (1216)*, Milano 1919, n. 111, pp. 75-6.

Data del documento: (4 aprile 1167).

Note

Continua l'ostracismo verso Crema, come effetto della distruzione di Crema e della politica filo-imperiale di Cremona.

Traduzione

In nome di Cristo. Giuro sui santi vangeli di Dio che io, in futuro, non ricostruirò Crema, nè mi troverò a fare o a decidere che Crema sia ricostruita. Neppure farò o deciderò che qualche costruzione di fortezza o di torre si faccia tra Adda e Oglio nell'Episcopato di Cremona.

E se ci sarà qualcuno che lo voglia fare, io lo proibirò in buona fede, se il console di Cremona si metterà a capo dell'impresa e mi inviterà; e se non lo potrò impedire, io farò guerra a chi lo farà, nè pace nè alleanza nè conclusione di guerra farò con

colui che avrà così fatto, senza la parola del console di Cremona, che egli proclamerà nell'arengo pubblico o in assemblea aperta.

13

TITOLO

Ambrogio, Abate del Monastero di Cerreto, scambia alcune terre con altre di Guido, chierico della Chiesa di S. Maria in Crema.

Testo

C. VIGNATI, *Codice Diplomatico Laudense, Pars Prima: Laus Pompeia*, Milano 1879, n. 50, pp. 62-3.

Data: aprile 1170

Note

Il documento conferma che la Chiesa di S. Maria, il Duomo di Crema, è già funzionante dopo soli 10 anni dalla distruzione dell'assedio del Barbarossa. Dire "funzionante", non significa tuttavia che la ricostruzione fosse già iniziata: anche dopo 15 anni dall'assedio, nel 1185, si parlerà ancora di "ruine" del Duomo.

Traduzione

Anno 1170 dell'Incarnazione di Nostro Signore Gesù Cristo, mese d'aprile, 3^a indizione.

Si intende come scambio in buona fede. Il contratto ottenga forza al posto di un acquisto, inoltre obbliga i contraenti con la stessa forza.

Piacque e si convenne di buona volontà fra il sig. Ambrogio, abate della chiesa del monastero di S. Pietro del Cerreto, e Guido, chierico e ministro della chiesa di S. Maria di Crema, per consenso e autorità chiamati dall'avvocato perchè in nome di Dio debbano dare, come da oggi hanno dato, una parte all'altra a titolo di scambio. L'abate ha dato a questo Guidone, nell'interesse di questa chiesa di S. Maria di Crema, due pezzi di terra arativa di diritto del predetto monastero. Una è nella corte di Ombriano in Sabbioni ed è di 6 pertiche e mezza. A mattina confina con la chiesa di S. Maria di Ombriano, a mezzogiorno con gli eredi Nuiselle, a sera e a settentrione c'è Vulicano di Casirado. L'altra è nella corte di Capergnanica ed è di 5 pertiche e, se si troverà che son di più, rimangano in questa permuta. Confina a mattina con S. Maria di Crema, a mezzogiorno e a sera Ottone Pavaro, a settentrione... ed anche se ci sono altri confini.

L'abate a sua volta, per conto del Monastero, ha preso da questo Guidone: pezzi di terra boschiva che sono nel territorio del Cerreto a titolo di scambio. La prima pezza

è di 12 pertiche... l'altra è di 6 pertiche... E per una maggiorazione di questa permuta Guidone ha dichiarato d'aver ricevuto dall'Abate trenta denari di moneta vecchia. Firma di mano di costoro: l'Abate e Guidone che ordinarono di scrivere questa carta, come sopra.

Firma per mano dell'avvocato, che è in accordo con Guidone e gli dà potere, come sopra.

14

TITOLO

I Rettori delle città della Lega Lombarda affermano con nuovo giuramento i patti di alleanza e rinnovano l'impegno contro l'imperatore; solo nei riguardi di Cremona s'impegnano con giuramento a non ricostruire Crema.

Testo

C. VIGNATI, *Codice Diplomatico Laudense, Pars II, vol.1: Lodi Nuovo*, Milano 1883, n. 62, pp. 73-75.

Data e luogo del documento: 10 ottobre 1173, Modena.

Note

Dopo il giuramento di Pontida del 1167 dieci città rinnovano il loro patto contro l'imperatore; quando però si tratta di Crema e dell'impegno di non ricostruirla, le stesse città giurano solo con Cremona, non reciprocamente fra di loro.

Traduzione

Tutti questi giurarono per sè e per il comune delle loro città, di custodire e conservare e difendere da ogni uomo lo stato e l'onore e le ragioni e le buone tradizioni della città di Cremona e del suo episcopato. Tutto ciò giurarono i Cremonesi alle altre città e le altre città fra di loro, tranne ciò che si dice della fortezza di Crema, che le altre città non giurarono fra di loro, ma soltanto ai Cremonesi.

(E giurano) di custodire e difendere con buona fede e senza inganno gli uomini della suddetta città di Cremona e i loro possedimenti nel loro episcopato e ugualmente nel nostro.

E ancora giurano: se qualche persona o qualche gruppo vorrà edificare la fortezza di Crema o qualche altra fortezza fra Adda e Oglio senza il permesso di tutti i consoli della città di Cremona che ci saranno e senza il permesso di tutto il partito che allora ci sarà o della maggior parte del partito della suddetta città e con la parola data da costoro in pubblica assemblea a Cremona e in modo evidente, noi secondo la loro volontà e la nostra possibilità, se la suddetta fortezza verrà costruita, daremo aiuto ai Cremonesi perchè venga distrutta. Anzi impediremo che si costruisca.

E se si sarà costruita la suddetta fortezza o qualche altra munizione in modo diverso da come sopra si legge, noi senza inganno faremo viva guerra e non faremo pace senza il permesso o la parola data a noi nel modo sopraddetto.

E non riceveremo nessun uomo che sia stato della fortezza di Crema o che abitava nel territorio cremasco o altro che sia dell'episcopato di Cremona o che abitava nel territorio cremonese; se si trova o si troverà in quella città o distretto e dai consoli di Cremona, per un araldo o con documento pubblico, da quando mi sarà richiesto, io lo espellerò e non gli permetterò più di abitare lì.

15

TITOLO

I Rettori delle città della Lega Lombarda dettano le condizioni per la pace con l'imperatore Federico Barbarossa.

Testo

C. MANARESI, *Gli Atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI (1216)*, Milano 1919, n. CXXXII, pp. 180-182.

Data del documento: marzo-aprile 1183.

Note

È venuto il tempo delle ricostruzioni e delle restituzioni, perché l'accordo sia vero e durevole: non si deve invece mutare quanto è stato stabilito per Crema a favore di Cremona.

Nella Pace di Costanza del successivo 25 giugno 1183, 17 città e l'imperatore sottoscrivono anche il §.25: "I patti di un tempo sottoscritti fra le città della Lega restino in vigore e siano validi".

Traduzione

§.10 – Sia permesso alle predette città, terre e persone di avere fortificazioni in città e castelli e di conservare questi castelli, di tenerli e di migliorarli e farne di nuovi e ricostruirli, salve le convenzioni e i patti di Cremona e delle altre città, terre e persone, stipulati fra di loro, e nominativamente salve le convenzioni e i patti riguardo alla proibizione di ricostruire Crema e riguardo al divieto di costruire munizioni e castelli fra l'Adda e l'Oglio, come sta scritto senza inganno nei privilegi e nelle carte dei Cremonesi e sottoscritte per sè dalle città e dall'imperatore.

16

TITOLO

L'imperatore Federico Barbarossa concede regalie ai Milanesi dietro corrisponso-

ne di 1.300 imperiali all'anno. Fra le condizioni di questo patto c'è la ricostruzione di Crema.

Testo

C. MANARESI, *Gli Atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI (1216)*, Milano 1919, n. CXLVIII, pp. 216-220.

Data e luogo del documento: 11 febbraio 1185, Reggio (nell'Emilia).

Note

Emerge dal testo la preoccupazione di Cremona di aver campo libero fino all'Adda; l'imperatore è usato come forza preminente nella difesa di diritti particolari; Milano vuole riacquistare forza e prestigio e usa l'imperatore per ricostruire Crema e quindi limitare il potere territoriale di Cremona.

Traduzione

§.7 – Ancora lo stesso Rodolfo, nel modo suddetto e con la nostra parola, ha giurato che noi, in buona fede e senza inganno, faremo in modo che Crema sia ricostruita totalmente nel termine che i consoli di Milano, con il consiglio del loro partito, ci avranno indicato, per il potere che abbiamo in Lombardia, nelle Marche e in Romagna. Ci presteremo in questo modo: suggerendo, esortando, comandando a persone, città e terre di Lombardia, Marche e Romagna, con l'impegno del giuramento e della fedeltà, pubblicamente e privatamente, in buona fede, perchè ci diano efficace consiglio e aiuto a realizzare questo progetto.

Se entro il termine stabilito, altra forza, oltre quella che abbiamo o avremo in Lombardia, Marche e Romagna, in buona fede la useremo per realizzare ciò. E se entro il termine stabilito non lo potremo fare, noi siamo tenuti a farlo nel modo suddetto, appena lo potremo, finchè non sia riedificata (Crema).

Se qualche persona, città o terra avrà voluto creare qualche impedimento a questa impresa, perchè ciò non si faccia, noi lo impediremo a lui e a loro per il dovere di giuramento e di fedeltà con cui son legati a noi.

E se neanche per questo si piegheranno, metteremo al bando essi ed esse pubblicamente, finchè non abbiano fatto ciò in modo degno. E se ritarderanno, per il giuramento di fedeltà ordineremo alle città, terre e persone vicine di far loro guerra.

§.8 – Ugualmente faremo giurare il re Enrico, nostro figlio, che nel termine che i consoli di Milano stabiliranno con il consiglio del loro partito, in buona fede difenderà Crema, come anche noi facemmo giurare che essa si doveva difendere in buona fede.

Difenderemo Crema in questo modo e con questi mezzi, come si è detto della sua riedificazione da realizzare. Aggiungiamo che, se saremo oltre le montagne, manderemo un buon nunzio e lettere perchè si dia tale aiuto e perchè si tolgano ostacoli, se ne saremo di là richiesti.

§.11 – Furono presenti a questo atto... Domerto Benzoni, Rogerio di Osio, Benso Bonsignori, consoli di Crema.

17

TITOLO

Descrizione della ricostruzione di Crema il giorno 7 maggio 1185.

Testo

G. CODAGNELLO (Caputagni), *Chronicon Placentinum*, in “*Chronica Tria Placentina*”, Parma 1859, pp. 11-12.

cfr. M.G.H. *Scriptorum* – Tomus XVIII, cap. XVI, pp. 411-57, *Annales Placentini Guelfi, anni 1012-1235*, ed. G.H. PERTZ, p. 415, Hannover 1863.

Il testo del Codagnello è degli anni 1202-1230, gli anni cioè in cui egli fu Notaio e Cancelliere del Comune di Piacenza.

Note

In una cronaca essenziale ci viene comunicata la data esatta di questa sosta a Crema, dopo tanto peregrinare, di Federico Barbarossa; attorno a Crema, o meglio attorno all'imperatore, c'è l'accorrere di tante città e di tante forze. Solo Cremona resta nel suo sdegno e isolamento perché con la ricostruzione di Crema vede fallire la sua politica coltivata per tanti anni.

Traduzione

MCLXXXIV (1184). Nel mese di settembre l'imperatore Federico venne in Lombardia ed entrò prima in Milano, poi andò a Pavia, quindi a Cremona; in seguito andò a Verona, nell'ottava di S. Michele (6 ottobre), a colloquio col signor Papa Lucio che stava là, ed ivi restò per lungo tempo. Poi andò a Vicenza, Padova, Treviso; ritornò quindi a Verona e andò a Brescia, Bergamo, Lodi e Piacenza; poi di nuovo a Borgo, Parma, Reggio, quindi Modena e Bologna.

Ritornò poi a Piacenza e Pavia e Milano e raccolse un grande esercito, cioè soldati milanesi e fanti col carroccio e 200 soldati di Piacenza con una parte di soldati bergamschi e bresciani e pochi soldati di Novara, Vercelli, Tortona, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Imola e Faenza e cavalcò verso Crema per ricostruirla e pose i Cremaschi nel luogo di Crema, nel 1185, il giorno 7 di maggio, martedì, pressappoco attorno all'ora del vespro e riedificarono quel luogo con fossati e altre cose; e molti campagnoli del contado di Milano e di Piacenza andarono per fare i fossati di Crema.

E stette là (l'imperatore) con quell'esercito per un solo mese; e tutto maggio fu asciutto e non piovve in quel mese. Nel frattempo sorse una discordia fra l'impe-

ratore stesso e i Cremonesi, perchè contro la loro volontà aveva riedificato Crema. Poi attorno al 1° luglio il predetto imperatore andò con i Teutonici e con alcuni Lombardi a prendere, come sua nuora e moglie di re Enrico, suo figlio, la signora Costanza, zia paterna di re Guglielmo di Puglia.

18

TITOLO

Federico Barbarossa concede privilegi ai Cremaschi dopo la ricostruzione del 1185.

Testo

P. TERNI, *Historia di Crema*, Crema 1964, pp. 108-9.

Data del documento: 12 maggio 1185.

Note

Ci sono tanti dubbi sull'autenticità di questo documento: manca infatti nelle raccolte storico-critiche dei documenti dell'imperatore Federico Barbarossa. È riportato dal solo Terni. Con queste riserve preliminari, possiamo tuttavia leggerlo come documento della tradizione cremasca: Federico cioè concede ai Cremaschi diritti su Crema e il suo territorio, in particolare sui beni dei Conti di Camisano.

Traduzione

In nome dei Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

L'anno 1185, 12 maggio, 3^a indizione, in presenza di Gufredo di Turriceffa e Arnasio Versiliense, giudici della curia di Federico imperatore, e di Marcoaldo, di Tanfosio Oliva e del duca Urizio Sassonico, di soldati e consiglieri della curia dell'imperatore, con lo scettro che teneva nella sua mano, Federico, per grazia di Dio imperatore dei Romani e sempre augusto, investì il signor Benzone e Alessio de Sabronio, Ottone Gambazocca e Nigro di Rivoltella e Alberto di S. Vito, tutti di Crema, per parte e nell'interesse del Comune e della totalità degli uomini di Crema, in forma di beneficio, nominativamente, di tutti gli onori, diritti, azioni e ragioni, comunanze, pesca, uso di acque, acquedotti, avvocature di chiese, duelli da fare, da stabilire, da giudicare e di tutte le decime, diritti e azioni pertinenti ai Conti di Camisano nella fortezza, poi nella fortezza e mura, e in nome di quella fortezza, di tutte le terre coltivate e incolte, di quelli che stanno in quella fortezza di Crema e fuori della fortezza, nello spazio e territorio della detta fortezza di Crema e nel suo spazio, a titolo di beneficio: cose che tenevano i Conti di Camisano o i loro antenati. Queste cose che spettano e tutti i diritti che saranno riconosciuti come spettanti alla regalia dell'imperatore e di tutte le terre coltivate e incolte, gli oneri e i diritti spettanti ai Conti di Camisano nella fortezza e nel territorio e nello spazio

della fortezza di Crema e di tutte le emancipazioni e manomissioni da fare, sul diritto di consentire e di dare autorità a fare tutto ciò e di tutte le eredità, sia di quelli che sono morti nella fortezza sia fuori di essa nella sua giurisdizione e di tutte le eredità e successioni di questi (morti) senza legittimo erede e nel dare consenso alle donne e ai minori nell'alienare i loro beni con utilità e nei consulti che devono tenere le donne.

Così che come prima, il comune e tutti gli uomini di Crema che vivono ora e che vivranno, abbiano, tengano e posseggano a titolo di beneficio tutte le cose suddette e tutti gli altri diritti spettanti ai Conti di Camisano di (regalia) imperiale in quella fortezza e spazio e territorio di Crema, poiché essi (Cremaschi) hanno giurato fedeltà al signor imperatore e a tutti i futuri imperatori ed anche devono mostrare fedeltà tutti gli uomini che abitano ora e che nel tempo abiteranno nella detta fortezza di Crema senza nessuna investitura nè fatta nè da fare ai conti di Camisano o ai loro antenati o eredi: sia questa investitura inutile, inefficace, di nessuna importanza e valore, anzi sia vuota, invalida e nulla.

E ciò è stato fatto, perchè i suddetti conti di Camisano non hanno osservato la fedeltà all'imperiale maestà e sono andati contro la fedeltà e così hanno fatto perchè a loro è piaciuto ed hanno così stabilito.

Ciò è stato fatto felicemente nella predetta fortezza di Crema, sul fossato della fortezza e ne furono testimoni Rogerio Vesconte, Pagano della Torre, Ugo di Camerano, della città di Milano, Gozio di Gambara e Bonapace Faba di Brescia, anche loro testimoni ufficiali.

Io Rainerio, notalo del suddetto imperatore Federico e per suo mandato, ho trasmesso e firmato (l'atto).

Io Caglata Gionzoni, giudice, sono stato presente a ciò come testimone e ho visto l'autentica carta originale, l'ho letta e in essa si conteneva quanto si legge in questo esemplare e mi sono sottoscritto.

Io Bartolomeo di Carastela, notaio palatino, fui presente come teste e ho visto questo documento originale, l'ho letto e in esso si conteneva ciò che si legge in questo esemplare e mi sono sottoscritto.

Io Castello de Castelli, giudice, sono stato presente a questo atto e ho letto l'originale del documento autentico, l'ho visto e in esso si conteneva ciò che si legge nell'esemplare e mi sono sottoscritto.

Io Accursio di Regona, giudice di Crema, ho visto in originale il peso di questo istrumento, l'ho letto e in esso si conteneva quanto ho letto anche in questo, per la cui autorità e applicazione fui presente come teste e mi sono sottoscritto di mano mia.

Io Gruenzio Dondoni, giudice di Crema e notalo, ho visto l'originale di questo documento, l'ho letto e in esso si conteneva quanto si legge in questo e mi sono sottoscritto.

Io Zillio Benzoni, giudice, ho visto l'autentico di questo strumento e l'ho letto ecc. come sopra.

Io Zambone di Pavia, notaio del sacro palazzo, ho visto l'autentico (scritto) di questo strumento ecc. come si legge sopra.

Io Petrobono Cusatro, notaio palatino, ho visto e letto l'autentico (scritto) di questo documento, ecc. come sopra.

Io Rodolfo di Cagiate, notaio, ho visto l'autentico (scritto) di questo documento, l'ho letto ecc. come sopra.

Io Giovanni Onorando, notaio palatino, ho visto l'autentico (scritto) di questo documento, l'ho letto e in esso si conteneva quanto si legge in questo. Ne ho fatto una copia, cioè ho scritto l'istrumento e l'ho autenticato e l'ho ridotto a forma pubblica a memoria eterna della cosa, per mandato del suddetto signor podestà e mi sono sottoscritto, niente aggiungendo o cambiando, tranne qualche lettera e sillaba, senza che ne cambiassero il senso.

19

TITOLO

La Querimonia, ossia il lamento ufficialmente espresso da Federico Barbarossa nei riguardi di Cremona, e, fra i motivi addotti, c'è anche il comportamento di Cremona nei riguardi di Crema. Da collocare nel 1185, gennaio-aprile.

Testo

J.F. BÖHMER, *Acta Imperii selecta, Innsbruck 1870* (ediz.anastat.Aalen 1967). cfr. M.G.H. Legum, Sectio IV: Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, Tomus I, ed. L. WEILAND, Hannover 1893, n. 302, p. 426.

Note

In due occasioni i Cremonesi mancarono verso l'imperatore e verso Crema:

1. nella distruzione di Crema, al termine dell'assedio, i Cremonesi distrussero anche la chiesa (=il Duomo), mentre avevano giurato all'imperatore che non l'avrebbero fatto;
2. in altra occasione, quando l'imperatore era in cammino verso Piacenza, i Cremonesi, per via, molestarono i Cremaschi supplici davanti all'imperatore e in seguito distrussero le loro case.

Traduzione

Dopo aver ricevuto in Roma la corona, avendo dignità e nome d'imperatore, e avendo di nuovo voluto entrare in Italia, vennero da noi i Cremonesi per trattare con noi e agirono con fermezza per la distruzione di Crema. E noi loro promettammo che non saremmo usciti dall'Italia, se non dopo aver distrutto Crema. Con

quell'impegno e alle condizioni che anche loro ci seguissero fedelmente e, sia nella distruzione di Milano, come in altre (distruzioni) che ci toccasse di fare, essi ci aiutassero con la loro fedeltà.

Esecutori di tale patto, abbiamo assediato Crema con un grande esercito e in quell'assedio occupammo lo spazio di trenta settimane e più, non senza dispendio di molto sangue e denaro. Lì perdemmo uomini nobili, nostri beneficiati, coraggiosi ministri e servi, tanto che ricompensarli sarebbe difficile; e non senza pericolo grande della nostra persona, l'impresa si è compiuta, tanto che nessun uomo può misurare quanto grave danno noi abbiamo ricevuto, così come i nostri principi e altri numerosi uomini che avevamo invitato a questo pericolo.

Infine si è realizzato il nostro progetto e Crema è dovuta soccombere alla forza del nostro esercito: fu infatti distrutta dalle fondamenta. E con le altre mura della città (i Cremonesi) distrussero anche la chiesa: ciò che avevano promesso di non fare.

Col passar dei tempo, con l'aiuto di Dio e di loro (Cremonesi) e dei nostri fedeli, con fatica notevole vinceremo e distruggeremo Milano... E non possiamo dimenticare ciò che di persona abbiamo visto, cioè che quando noi ci avvicinammo a Lodi, diretti a Piacenza, ci vennero incontro i Cremaschi, prostrati con delle croci davanti a noi, per lamentarsi del torto che i Cremonesi avevano fatto contro di loro; lì, in nostra presenza, i Cremonesi li respinsero nudi dal nostro cospetto a spade sguainate, percuotendoli e ferendone gravemente alcuni. Quindi mentre noi ci trovavamo a Piacenza, (i Cremonesi) fecero un assalto contro di loro, incendiando le loro case e distruggendo i loro beni, non avendo trovato persone da eliminare con una morte assai disonorevole.

I Cremonesi ci recarono un danno di circa 300.000 marchi, che noi possiamo imputare loro; per questo poi li vogliamo incontrare per chiedere la giustizia che essi non han voluto fare a noi, nè ricevere da noi.

20

TITOLO

Decreto del Legato Imperiale, nella controversia fra l'imperatore Federico Barbarossa e i Cremaschi, riguardo ai diritti dell'imperatore e quelli dei Cremaschi sull'Insula Fulcheria.

Testo

L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, Milano 1738-43, vol. II, pp. 79-80.

Data e luogo del documento: 13 ottobre 1188, Lodi.

Note

È un prezioso documento storico per l'elenco di numerosi paesi del Cremasco. L'imperatore però rivela subito la sua forza, togliendo ai Cremaschi il contado e lasciando ai Cremaschi il borgo: i frutti all'imperatore, il borgo da ricostruire ai Cremaschi.

Traduzione

L'anno dell'Incarnazione del Signore, 1188, indizione 6^a, il 13 ottobre, giovedì, a Lodi, nel Palazzo Vescovile.

Gualfredo di Turricella, di Pavia, avvocato in questa causa per il signor Guglielmo di Acqui, legato del signor Imperatore e da lui costituito in particolare procuratore per la causa dell'Isola di Fulcherio, causa che il signor imperatore ha con i Cremaschi: dietro ordine del predetto signor Guglielmo propose queste parole, presenti i giudici della Curia, cioè Siro Sallimbeni, Ydo di Tortona, Ottone Cendatario, scelti per questa causa, così disse:

Crede il signor Guglielmo ed è vero che l'Isola di Fulcherio con tutte le sue pertinenze è una regalia. E crede che dopo la distruzione di Crema il signor imperatore l'ha posseduta e tenuta a questo titolo, avendo piena giurisdizione e dominio sui seguenti luoghi, cioè: AZZANO, TORLINO, PALAZZO, MONTE, VAIANO, BAGNOLO, l'uno e l'altro, CHIEVE, PIAZZANO, salvo il diritto dei Lodigiani che hanno in Piazzano, CAPERGNANICA, CREDERA, ROVERETO, MOSCAZZANO, MONTODINE, GOMEDO, RIVOLTELLA e RIVOLTA, OMBRIANO, S. LORENZO, S. ANDREA e tutto ciò che è oltre il fossato e il suburbio di Crema.

In questi luoghi il signor imperatore ebbe e tenne per mezzo di suoi legati la metà di tutto il vino, un quarto dei soldati delle terre, di tutto il resto un terzo; la piena giurisdizione, il pieno onore e il distretto: cioè il fodro, il placito, i bandi, l'erbatutto, l'escatico (le cave), le malghe, le cacce, la pesca, il diritto di caccia, i boschi tutti e tutto il resto insieme che spetta all'onore e al distretto.

Oggi ha e possiede le cose suddette. Poiché però il signor imperatore non vuol fare ingiustizia ai Cremaschi, è pronto il signor Guglielmo a fare giustizia ai Cremaschi, se volessero dire di avere qualche diritto sui luoghi predetti...

I nomi dei Cremaschi che erano venuti per il Comune della loro terra sono questi: Bonusario de Sabiono, Benzone, Bonsignore: Consoli di Crema, il signor Benzone, Guglielmo Goroni, il giudice Alberico, Otto Gambazocca.

TITOLO

La risposta dei Cremaschi al decreto dell'imperatore riguardante la netta distinzione di diritti sull'Insula Fulcheria.

Testo

L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, Milano 1738-43, vol. II, p. 80.
Data e luogo del documento: 21 ottobre 1188, Pavia.

Note

Dopo essersi consultati con i capi del Comune, i Legati dei Cremaschi si presentano al tribunale dell'imperatore per dire che il popolo di Crema non ha nulla da eccepire sul decreto emesso dal suo tribunale: la situazione sarà come l'imperatore ha stabilito, il contado resta regalia dell'imperatore, il borgo soltanto è di diritto dei Cremaschi.

Traduzione

Nell'anno 1188, indizione 6^o, il giorno 21 ottobre, di venerdì.

Nella città di Pavia, nel Palazzo vescovile, presenti i giudici delegati dall'imperatore, stando essi in mezzo, perchè costituiti per questa causa, cioè Siro Salimbeni, Ydo di Tortona, il giudice Aripando, Otto Cendatario, Guido del Pozzo ed essendo presenti i Consoli di Crema, cioè il conte Alberto di Palazzo e Lantelmo Benzoni ed anche il giudice Alberico: questi erano tutti venuti per conto del Comune di Crema. Il signor Litifredo, cappellano della corte imperiale e legato di sua maestà, con la parola dei signor Guglielmo, suo socio, predetto, i quali dal signor imperatore sono stati costituiti procuratori in modo speciale per questa causa, ha proposto queste dichiarazioni. E disse che essi erano pronti ad ascoltare se i Cremaschi volevano chiedere qualcosa all'imperatore sui predetti luoghi oppure dire che a loro spettava qualche diritto sui luoghi predetti.

Il predetto Alberico, giudice di Crema, dopo che gli stessi Cremaschi avevano più e più volte tenuto consiglio, con la parola e il consenso dei predetti Consoli cremaschi e col consiglio dei suoi giudici, cioè Guglielmo Calciagrisia, Arnaldo di Sopracqua, Nazario di Rozzano, che sono di Milano, e Adamo, di Mantova, diede questa risposta: i Cremaschi, a proposito dei luoghi predetti, nei riguardi dell'imperatore non avevano da esprimere nessun lamento.

Avendo ascoltato ciò, il signor Lanfranco e il signor Guglielmo, tenuto consiglio dei sapienti, dissero queste parole. Il predetto signor Guglielmo, col consenso del predetto signor Litifredo, fece ordinare e ordinò ai suddetti Cremaschi, a nome dei Comune di Crema, col dovere di fedeltà, che in seguito, nei predetti luoghi, non si intromettano in nessun modo e che permettano che il signor imperatore o il suo legato o i suoi legati tengano e possiedano in tranquillità i predetti luoghi e non creino loro nessun fastidio.

I suddetti signor Litifredo e signor Guglielmo ordinarono di scrivere questa carta.

TITOLO

L'imperatore Enrico VI, 1190-1197, concede nuovamente ai Cremonesi l'investitura su Crema e l'Insula Fulcheria.

Testo

L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, Milano 1738-43, vol. IV, pp. 231-2.
Data e luogo del documento: 5 marzo 1192, Hagenaw.

Note

Lo stesso imperatore aveva fatto una promessa ai Cremonesi, il 25 novembre 1191. cfr. M.G.H. Legum, Sectio IV: Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, ed. L. Weiland, Hannover 1893, Tomus I, n. 338, p. 484.

In data 1192 l'imperatore ufficializza il dono. Nel testo è precisata l'estensione maggiore dei possedimenti in territorio cremasco: al di là del Serio, al di qua (partendo da Cremona), l'Insula Fulcheria, il Vafre.

Traduzione

In nome della santa e indivisa Trinità. Enrico VI, per dono della clemenza divina, imperatore dei Romani e sempre augusto.

L'eminenza della maestà imperiale ha sempre risposto all'ossequio di tutti i suoi servi con una degna concessione di benefici, tuttavia ha sempre voluto dare una più grande espressione della sua liberalità a coloro che più degli altri hanno manifestato in continuità una fedeltà più pura e una devozione più fervente, quindi si sono resi meritevoli più da vicino e più intensamente.

Perciò sappia l'età futura di tutti i fedeli dell'impero che noi, osservando con occhio attento e vigilante la pura fedeltà e la devozione costante dei nostri dilette figli, i cittadini di Cremona, rivolte alla maestà nostra e a quella del nostro padre Federico, di felice memoria, invittissimo imperatore dei Romani, a loro e al loro Comune diamo e concediamo e confermiamo tutti i diritti che abbiamo e che spettano a noi e all'impero nella fortezza e per la fortezza di Crema e le sue pertinenze, sia per il censo di libbre d'oro sia per le spedizioni o nella giurisdizione o nel distretto o in altre forme, e tutti i luoghi e i diritti che abbiamo e spettano a noi nell'Isola di Fulcherio, o in altri luoghi e pertinenze, che aveva o che ebbe, che teneva o che tenne il predetto comune di Cremona e i Cremonesi prima della riedificazione di Crema al di qua e al di là del Serio. E tutto ciò che tenne, e quanto il predetto nostro padre diede loro e concesse con suo privilegio.

Tutti questi luoghi sono scritti qui di seguito, sia che i suddetti diritti consistano in placiti, bandi, fodri, collette, mulini, cascate per i mulini, pesca, caccia, occupazio-

ni, pascoli, prati, terre, acque, redditi di terre o altri redditi, sia nel fare spedizioni, e come il predetto nostro padre ebbe per sè o per i suoi legati o in qualunque altro modo. Perciò a loro diamo, cediamo e affidiamo tutti i diritti e le azioni che abbiamo e che spettano a noi o all'impero in nome di tutto quanto detto sopra.

E diamo loro licenza e permesso, con la nostra autorità, di entrare in possesso, confermiamo tutti i privilegi, depositati presso i Pavesi, che riguardano Crema, l'Isola di Fulcherio e tutti gli altri luoghi sottoscritti, che noi abbiam fatto loro restituire con privilegio nostro, perchè abbiano la stessa sicurezza che ebbero all'inizio, annullando lo scritto che i Cremaschi dicono di avere a riguardo dei suddetti beni; infatti nè noi nè il predetto nostro padre non lo ha mai loro concesso.

Oltre a ciò diamo ai Cremonesi libertà di costruire nei suddetti luoghi fortezze e munizioni dove vorranno, tra l'Adda e l'Oglio, e di rinforzare e migliorare quelli iniziati.

I nomi dei luoghi di cui si è fatta menzione prima sono questi:

AZZANO, FARINATE, CAPRALBA, CAMPISICO, TREZZOLASCO, SERGNANO, ALBENENGO, PIANENGO, VAGERANO: questi oltre il Serio.

GABIANO, VIDOLASCO, CASALE, RUNCENGO, CAMISANO, BOTTAIANO, OFFANENGO, uno e due, IOSANO, SUAVE, MADIGNANO: questi sono al di qua del Serio, verso Cremona.

Questi invece sono i luoghi posti nell'isola di Fulcherio: PALAZZO PIGNANO, MONTE, VAIANO, BAGNOLO, CHIEVE, CAPERGNANICA, PALAZANO, CREDERA, ROVERETO, MOSCAZZANO, MONTODINE, RIVOLTELLA, RIVOLTA, OMBRIANO.

Questi sono nel Vafre: CREMOSANO, TRESORE, CASALETTO, BORDENAZZO, QUINTANO, PIERANICA e TORLINO.

Tutti questi luoghi e quelli loro pertinenti, con gli altri che sono soprascritti, ai predetti Cremonesi e al loro Comune li diamo, concediamo e con lo scritto di questa pagina confermiamo.

Stabiliamo e diamo sanzione con editto imperiale che nè arcivescovo, nè vescovo, nè duca, nè marchese, nè conte, nè capitano, nè valvassore, nè rettore alcuno o potestà alcuna o alcun comune di città o nessuna persona, piccola o grande, secolare o ecclesiastica, presuma di opporsi a questa nostra prammatica sanzione o con qualche gesto temerario intenda violarla o osi turbare o molestare, con qualche gesto di offesa, i suddetti Cremonesi o il loro Comune in tutto ciò che è stato detto. Chi l'avrà fatto, a pena della sua temerarietà, paghi 60 libbre d'oro vero, di cui metà alla camera imperiale, il resto alle persone che hanno subito l'ingiustizia. Inoltre per la maggior conoscenza di questa cosa e per una garanzia più sicura e stabile di questa donazione, concessione e conferma, abbiamo investito i nostri fedeli Oddone de Comite e Alberto Truxio di tutto quanto è stato stabilito sopra, a nome del Comune

di Cremona e questo stesso scritto autentico abbiamo ordinato di sigillarlo con la bolla aurea di nostra maestà.

Ciò è stato fatto l'anno dell'Incarnazione dei Signore, 1192, 10^a indizione, sotto il regno del signor Enrico, serenissimo imperatore dei Romani, 32° anno di regno, 1° di impero.

Dato ad Hagenaw, per mano di Sigeloo, protonotario della corte imperiale, il 5 marzo, essendo vacante la Cancelleria.

23

TITOLO

Lo stesso imperatore Enrico VI conferma ai Cremonesi l'investitura su Crema e l'Insula Fulcheria.

Testo

L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, Milano 1738-43, vol. IV, pp. 233-234.
Data e luogo del documento: 6 giugno 1195, Como.

Note

Cremona ha definitivamente riottenuto il possesso e il dominio su Crema con il decreto imperiale del 1192, facendo ricorso all'autorità dell'imperatore.

Questa è la sua forza, ma anche la sua debolezza: e infatti non potrà durare.

Traduzione

In nome dei Signore Nostro Gesù Cristo. Anno dell'incarnazione dei Signore 1195, martedì, giorno 6 del mese di giugno, indizione 13^a. Nella città di Como, nel foro del Comune di detta città, non molto distante dal palazzo vescovile di Como, presso questo stesso palazzo e in presenza di Alberto di Carcano, Giacomo di Turre, Bertaro di Carrobbio, Martino Fice, Arialdo de Rivo, cittadini di Como, e di Aurelio di Borgo e Roberto Giovanni Maggiore di Cremona: il signor Enrico, per grazia di Dio imperatore dei Romani e re di Sicilia e sempre augusto, proclamò chiaramente, con vessillo e lancia, lo stesso giorno fuori la porta della torre della suddetta città di Como, che l'investitura che aveva fatto di Crema e dell'Isola di Fulcherio, in mano di Girardo di Giovannobono e Talamacio de Gaiboldi e Oddone di Medolago, Consoli della città di Cremona, per parte del Vescovado e del Comune di Cremona, riguardava tutti i luoghi e i territori e i diritti e le loro pertinenze totalmente, come si contiene nel privilegio di Cremona.

E lì disse ancora che lui comandava al suo messo perchè, in vece sua, stabilisse che il suddetto Girardo o un altro legato ricevesse, per conto dell'episcopato e del

Comune di Cremona, Crema e l'Isola di Fulcherio, con tutti i luoghi e territori e diritti e loro pertinenze, come si legge sopra, perchè ciò a lui è piaciuto. Furono presenti molti uomini della città di Como e di altre città d'Italia e di altre province. Io Amizone, notaio e giudice, fui presente e scrissi.

24

TITOLO

Tregua del Marzale stabilita fra i due schieramenti militari di Milano, Lodi, Crema da una parte e Cremona dall'altra.

Testo

C. VIGNATI, *Codex Diplomaticus Laudae*, 1879, vol. II, parte 2^a, n. 217, p. 237.

Note

I Consoli di Milano, Lodi, Crema il giorno 21 ottobre 1202 decidono, chiedono e ottengono la tregua delle armi sul campo di battaglia del Marzale e firmano il documento, per una pace che dovrà durare cinque anni, il giorno seguente 22 ottobre 1202.

Traduzione

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Giurarono Milanesi, Lodigiani e Cremaschi di far tregua coi Cremonesi e con tutti i loro partigiani, sia riguardo alle persone come agli averi, sino alla festa di San Pietro e dalla festa di San Pietro sino ad altri cinque anni e che daranno libertà a tutti i prigionieri cremonesi e a tutti i loro fautori e che la concederanno a cominciare da oggi ed entro otto giorni, e che restituiranno loro entro otto giorni tutte le possessioni di beni immobili come ora si trovano e che i Cremonesi e i loro partigiani, che abitano sotto il dominio di Cremona e quelli sotto il dominio di Milano, Lodi e Crema, hanno e avevano al tempo in cui fu incominciata questa guerra o dopo, e non porranno ostacolo a che possano usare delle loro possessioni fino alla scadenza della tregua e questa promessa la faranno giurare entro un mese da tutti gli uomini dai 18 ai 70' anni delle loro terre e della loro giurisdizione.

Uguale giuramento faranno i Cremonesi ai Milanesi, Lodigiani e Cremaschi e a tutti i loro partigiani...

Tutto ciò fu similmente giurato dai signori Oddone del Conte, Giacomo del Sordo e Corrado de' Sommi, allora podestà del Comune di Cremona, verso i Milanesi, i Lodigiani e i Cremaschi, che cioè sarebbe stato osservato il patto a norma di ciò che è detto nel già menzionato libello.

Nel giorno seguente poi, ossia il martedì 22 ottobre, giurarono sui santi Evangelii, di dare effettiva esecuzione alla tregua, secondo i termini contenuti nel suddetto documento tutti i sottoscritti uomini: di Milano (23 nomi)...di Lodi (2 nomi)... di Crema: Benzone de' Benzoni, Bertranno de Crespiadega, Girardo Civerglo e Giovanbello de Grasso...di Cremona (22 nomi).

Io, Egidio, notaio del sacro palazzo, richiesto, intervenni e scrissi.

25

TITOLO

L'imperatore Ottone IV, 1197-1220, rinnova ai Cremaschi il diritto di possesso su Crema e il contado.

Testo

P. TERNI, *Historia di Crema*, Crema 1984, pp. 119-120.

Data e luogo del documento: 24 gennaio 1212, Lodi.

Note

Anche questo documento ha in sé tanti dubbi per l'autenticità: non è infatti riportato nella documentazione ufficiale dell'imperatore Ottone IV.

Traduzione

In nome della santa e indivisa Trinità, per grazia di Dio, Ottone, imperatore IV dei Romani e sempre augusto. Ciò che accade nel tempo, si perde col passare dei tempo e perciò non imprudentemente per umana solerzia siamo soliti scrivere i fatti degli uomini. Perciò, considerando e ricordando la fedeltà e la devozione dei nostri fedeli Cremaschi, che sempre hanno avuto verso il nostro impero e verso di noi e siamo certi avranno anche in futuro, abbiamo pensato di accondiscendere alle loro richieste.

Concediamo e diamo loro tutti i possessi e diritti e consuetudini che avevano nella fortezza di Crema e nel Borgo e nella villa e negli altri luoghi circostanti sulle terre e sulle acque e che avevano e tenevano prima della guerra del signor Federico, imperatore di divina memoria, in quell'anno e per trent'anni prima, investendoli noi con la nostra autorità imperiale dei benefici regali. Ciò stabiliamo per loro e concediamo che, sia per acqua che per terra, abbiano libera facoltà di navigare e di viaggiare, così che a nessuno debbano pagare tributo o tassa o spesa di soggiorno.

Vogliamo che non siano soggetti a nessuna esazione, ma solo soggetti ai precetti imperiali; essendo sicuri, fuori e dentro la loro terra, stiano in pace, liberi da ogni disturbo, conservando la loro terra di Crema per il nostro impero. Né a noi né ai

nostri successori sia permesso di toglierla, ma sempre rimangano in sicurezza sotto la nostra protezione.

Stabiliamo inoltre che nessun duca, conte o altra città abbia ivi giurisdizione, se non noi e i nostri successori. E per le suddette concessioni e per la conservazione e difesa di esse daranno ogni anno, da queste calende di marzo in poi, in segno di sottomissione, un marco d'oro, da pagare a noi o a un nostro legato stabilito a Milano. Tutti gli uomini di Crema, da 25 a 70'anni, devono giurare fedeltà a noi e ai nostri successori e nel giuramento di fedeltà aggiungeranno che non potranno impedimenti, ma daranno la fortezza di Crema a noi e ai nostri successori in pace e in guerra, se sarà richiesto. Ancora giureranno che non faranno alcuna speciale lega con qualche città o persona senza il nostro consenso. Dei consoli che eleggeranno, anche uno solo a nome degli altri dovrà ricevere l'investitura del consolato da noi o da un legato, se saremo in Lombardia, ogni anno.

Cancelliamo e rendiamo nulla ogni concessione, fatta e scritta, se ne abbiamo data noi o i nostri predecessori, sulla terra di Crema o sui possessi o consuetudini o diritti o giurisdizioni dei Cremaschi. E, comandando, stabiliamo che nessuna persona, secolare o ecclesiastica, città o potestà, nelle cose suddette osi molestare o togliere a loro.

Se qualcuno, in qualche occasione o con gesto temerario, avrà osato fare ciò, paghi 100 libbre di oro puro, la metà alla nostra Camera, l'altra metà ai Cremaschi.

Di questo fatto e di questa concessione sono testimoni: Pietro, prefetto della città, e Giovanni, suo figlio, Guglielmo, marchese dei Monferrato, Tomaso, conte di Savoia, il marchese Guglielmo Malaspina, Ecelino di Romano, Salinguerra di Ferrara e molti altri.

Dato a Lodi, per mano di Corrado, vescovo di Spira, cancelliere della corte imperiale, il 24 gennaio 1212, indizione 15^a, terzo anno del nostro impero. Felicemente. Amen.

MICHELA STIFANI

ASPETTI E MOMENTI DELLA PRESENZA EBRAICA A CREMA NELLA SECONDA METÀ DEL QUATTROCENTO

Crema, lembo occidentale del 'serenissimo' dominio, ospitava nella seconda metà del Quattrocento una comunità ebraica consistente¹, dinamica e con una solida identità culturale. Questo ritratto emerge da un corpus di documenti inediti che ritrae gli ebrei cremaschi in atteggiamenti quotidiani come affittare una casa, firmare una carta di prestito, o prendere in moglie una donna; esso svela inoltre il sito del cimitero ebraico di Crema.

La comunità ebraica di Crema viveva nella seconda metà del Quattrocento una stagione di prosperità e sviluppo, e insieme di crescente incertezza per il proprio futuro. Le ragioni che contribuiscono a spiegare quest'apparente contraddizione sono state indagate da Giuliana Albini in uno studio del 1975, e di quegli anni è anche una tesi di laurea sullo stesso argomento². Questi lavori seguono la crescita e il declino della comunità ebraica di Crema fino alla fine del secolo, appoggiandosi ad una tipologia di fonti – lettere ducali e deliberazioni del Consiglio generale del comune di Crema – che, proprio per la loro qualità pubblica, consentono di ricostruire la trama complessa dei rapporti tra il comune e la 'nazione' ebraica residente entro le mura.

Quello che presento in questo articolo è invece un *altro* volto della presenza ebraica a Crema, delineatosi all'ombra dell'ufficialità e complementare al primo: è l'immagine di una comunità che sullo scorcio del Medioevo vive, lavora e discute entro la cornice urbana, e a dettagiarla è un nucleo di atti notarili che restituisce – talvolta con particolare vivezza, altre volte in modo appena accennato – la dimensione quotidiana dell'esistenza di un gruppo di uomini e donne accumulati dalla stesso credo³. Gli avvenimenti indagati si collocano tra la metà del Quattrocento (epoca delle prime attestazioni degli ebrei cremaschi) e il 1492, l'anno in cui vide la luce il locale Monte di Pietà, e che chiude in qualche modo il sipario sul primo atto della vicenda ebraica a Crema.

1. La comunità ebraica dal dominio milanese alla nascita del Monte di Pietà⁴

Quando i banchieri ebrei *Leo, Salomon, Joseph e Bonaventura* firmavano con le autorità locali la condotta del 1450⁵, il comune di Crema era entrato da pochi mesi nel dominio veneziano. Solo il 20 settembre dell'anno precedente, infatti, i notabili cremaschi avevano trattato col doge la resa della comunità, inaugurando quella fisionomia particolarissima di terra di confine – tra il governo di san Marco e quello di Milano – che avrebbe contraddistinto Crema attraverso i secoli.

Tra le condotte cremasche note, tutte databili alla seconda metà del Quattrocento, i *capitula ebreorum* del 1450 si presentano come i patti più liberali nei confronti degli ebrei per la 'sostenibilità' delle condizioni che regolavano la loro presenza 'particolare' all'interno della comunità cittadina. Un tasso di interesse del 30 per cento e garanzie di vario tipo assicuravano infatti i banchieri contro i rischi connessi all'attività di prestito, e insieme promettevano loro larghi margini di guadagno. I prestatori, e di riflesso la comunità dei correligionari che si era costituita attorno a loro, erano esentati dal pagamento di tasse e balzelli, limitandosi a corrispondere al comune un censo annuo di 60 lire imperiali. I giudei potevano inoltre onorare il loro culto in sinagoghe e possedere un terreno in cui seppellire i propri morti; particolari condizioni consentivano poi di acquistare a prezzi equi la carne *casher* – vale a dire preparata secondo le norme igieniche della macellazione rituale ebraica⁶ – mentre nessuno poteva imporre loro segni distintivi⁷ in aggiunta a quelli della località di provenienza. In cambio i prestatori ebrei mettevano il loro denaro a disposizione del comune a condizioni agevolate, oltre a soccorrere la popolazione nelle necessità più varie⁸.

Considerare le aperture inscritte entro i patti del 1450 aiuta a valutare la *climax* ascendente delle pretese del comune verso i suoi speciali 'ospiti' fino alla fine del secolo. Si potrebbero inseguire i mutamenti di questa complessa relazione di decennio in decennio attraverso le condotte successive, ma di là dai dettagli importa qui sottolineare una linea di tendenza di lungo periodo che trova piena espressione nei patti del 1489. A firmare questi capitoli erano stati *Leo quondam Bonaventure*, che aveva come soci *Joseph e Leo quondam Salomonis quondam Lazari*, e *Jsach quondam Moisi de Candia*, i cui soci erano *Jsach e Leo de Feraria*⁹. I patti guadagnavano finalmente alle autorità cremasche la riduzione al 20 per cento del tasso di interesse sul mutuo giudaico, prescrivevano per tutti gli ebrei l'obbligo di esibire il segno distintivo, e contemplavano misure restrittive intorno alla distribuzione della carne *casher*¹⁰. I capitoli degli anni Novanta registravano tuttavia un cambiamento di prospettiva ancor più rilevante: essi stabilivano, come i patti del decennio precedente, che la licenza ufficiale accordata agli ebrei non era più di mutuare a usura, ma, ancor prima, di *stare ec habitare cum eorum familiis [...] in terra Creme*¹¹. Questa condi-

zione apriva la strada ai provvedimenti di espulsione che di lì a poco sarebbero stati votati nella sala del Consiglio generale del comune di Crema¹².

Quarant'anni, dunque – quelli che separavano la condotta del 1450 dai patti degli anni Novanta – avevano scavato un solco profondo nelle coscienze, e mutato atteggiamenti di disponibilità in segnali di chiusura verso gli ebrei. A spiegare questo stato di cose era anzitutto la presenza a Crema – intuibile sulla scorta della documentazione fin dagli anni Settanta – di un gruppo di ebrei che spendeva le proprie energie in imprese mercantili, o comunque in attività diverse da quella di prestito. È da credere che questi individui, che godevano solo di riflesso dei privilegi delle condotte stipulate a beneficio dei banchieri, vantassero in realtà una posizione economica e sociale affatto paragonabile alla loro, con la capacità, per giunta, di sottrarsi più facilmente ai controlli e alle pretese delle autorità; fatto del tutto inaccettabile per il comune¹³. Occorre poi considerare che giungevano a maturazione in quegli stessi anni i frutti della campagna antifeneratizia intrapresa dall'ordine dei frati minori per affermare il proprio modello solidale di società; una propaganda che non rinunciava talvolta a forti accenti antiebraici. Il punto più alto di questa elaborazione intellettuale, e insieme la proposta più efficace sul piano operativo, era stato il Monte di Pietà, che a Crema era sorto nel 1492¹⁴.

Se in questo clima è facile comprendere il mutato atteggiamento delle autorità nei confronti degli ebrei presenti entro le mura, non altrettanto perspicuo risulta quello della gente comune. Ebrei e cristiani vivevano insieme, si mescolavano nella stessa piazza e si affacciavano intorno alle stesse botteghe. Per loro la vita quotidiana moltiplicava le occasioni di incontro e dava luogo a una reciprocità di rapporti informati alla consuetudine, che finiva spesso col confondere ruoli e differenze.

2. La 'nazione' e le 'nazioni' ebraiche a Crema

Un insediamento collocato in una zona strategica, che metteva a disposizione dei suoi abitanti un vasto mercato affacciato a un tempo su due fronti – quello veneziano e quello milanese –, e offriva ai perseguitati dalla giustizia una rapida via di fuga in caso di pericolo¹⁵: così doveva presentarsi Crema agli occhi degli ebrei di varia provenienza che la scelsero come luogo dove stabilirsi nella seconda metà del XV secolo. Qui essi diedero vita a una comunità tutt'altro che omogenea dal punto di vista del rito e delle origini, anche se con alcune identità ben riconoscibili al suo interno.

La comunità ebraica si costituisce di norma attorno al banchiere che la precede sul territorio stipulando i patti con le autorità locali; si può ritenere allora che egli ne rifletta le origini e il senso di appartenenza a una determinata *koinè*, anche quando essa va arricchendosi nel tempo di nuovi elementi di differente provenienza. Se ciò

è vero, se in altre parole il ruolo preminente che il banchiere riveste nella comunità esprime il gruppo dominante al suo interno, si può dire che tra gli anni Cinquanta del Quattrocento e la fine del secolo a Crema prevalse la componente ebraica di area tedesca. Ne sono un esempio gli stessi intestatari della condotta del 1450: *Leon quondam Vidal de Alamania, Salomon quondam Lazari de Alamania, Iosep quondam Hebrahe de Alamania e Bonaventura quondam Moisi*¹⁶. Ma la presenza tedesca era a sua volta ulteriormente articolata: era proprio la lontana origine askenazita, infatti, ad accomunare questi ebrei ai correligionari Isacco di Mosè di Candia e Giulio di *Abba* del Medigo di Candia, i prestatori documentati per la prima volta a Crema rispettivamente nel 1464 e nel 1490¹⁷. Come si vedrà, a Candia, città dell'isola di Creta, era attivo un gruppo di ebrei askenaziti che aveva esteso i propri interessi sulla Terraferma veneta, da dove aveva preso a operare. *Da Spira, de Alemaniam* è detto ancora quel Viviano del fu Samuele che nel 1487 aveva versato per la dote della figlia Lucrezia la ragguardevole somma di seicento ducati, dono di nozze che doveva rifletterne bene il rango e la posizione all'interno della comunità¹⁸.

Se la componente tedesca fu consistente ed ebbe il ruolo più cospicuo all'interno della comunità ebraica cremasca, non mancarono tuttavia ebrei di origine francese. Tra loro si annoveravano esponenti della prestigiosa famiglia Galli di Vigevano, come Salomone di Aronne – che nel 1492 aveva preso in moglie la citata Lucrezia da Spira¹⁹ – e Salomone di Mosè da Vigevano, con tutta probabilità uno degli imputati nel processo intentato nel 1488 da Ludovico il Moro contro alcuni ebrei del Ducato di Milano, accusati di fare uso di scritti contrari alla religione cristiana²⁰. È possibile che Salomone avesse riparato a Crema proprio in seguito all'espulsione degli ebrei dal dominio comminata dalla giustizia milanese a conclusione del processo; è qui che *Salomon quondam Moisi de Vigeveno*, di cui si dice *nunc degens Creme*²¹, compare nel 1489 nella veste di testimone all'estinzione di un debito.

Alla variegata composizione della comunità ebraica di Crema però contribuirono, in misura ridotta ma significativa, anche ebrei provenienti dall'Italia centro-meridionale. Risale all'ultimo quarto del XIII secolo l'irradiazione degli ebrei romani verso i territori delle attuali Umbria, Marche, Romagna ed Emilia, dove i banchieri erano stati invitati con i loro capitali ad esercitare il prestito su pegno. La diffusione della corrente 'romana' non si era fermata tuttavia in quest'area, tanto che un secolo dopo i discendenti di questi stessi ebrei avevano cercato di estendere i propri interessi al basso Veneto, a città come Padova e Vicenza e, nel farlo, avevano valutato con attenzione le possibilità offerte dalle nuove sedi²². Crema, proprio per la sua fisionomia di terra di confine, doveva rientrare nelle congetture di questi banchieri e perciò essere inserita a buon diritto nel loro itinerario verso il nord della penisola. Nel 1464, dopo alterne vicende con la giustizia ducale milanese, era così approdato a Crema Angelo da Cesena²³, mentre intorno al 1482 era la volta di Mosè

di Lipomanno di Parma²⁴. Isacco di Ferrara del fu *Maer* Levi è invece documentato per la prima volta a Crema nel 1487, dove era giunto dopo aver consolidato la propria posizione economica nella gestione del banco di Como²⁵.

Ad un'attenta analisi il gruppo ebraico di Crema non si presenta, dunque, come un corpo uniforme e indistinto dal punto di vista delle origini, ma rivela piuttosto una estrazione composita a partire dai vertici della comunità. Accanto ai banchieri di derivazione askenazita, che si ponevano come garanti della comunità e custodi dei valori dominanti perseguiti al suo interno, affioravano anche individui di rito romano ed ebrei di origine francese, che, pur non intaccando il 'primato' tedesco, arricchivano il sostrato culturale del gruppo ebraico cittadino. Una situazione del genere, come sempre avviene nelle società caratterizzate da un certo livello di sviluppo, doveva aver avuto anche un aspetto problematico, ponendosi come fonte di tensioni tra 'nazioni' diverse all'interno della medesima 'nazione' ebraica. Talvolta, per converso, aveva sigillato unioni frutto di calcoli di opportunità tradotti in strategie matrimoniali di vasto respiro, come nel caso delle nozze tra Salomone di Aronne Galli e Lucrezia da Spira, rampolli di due illustri famiglie di diversa tradizione ebraica²⁶.

Si può concludere che l'articolata presenza ebraica a Crema appariva attraversata da almeno due direttrici: una, che agiva in senso per così dire 'verticale', era orientata dal censo degli individui e andava a tracciare ruoli e funzioni all'interno della comunità; una seconda operava invece in direzione 'trasversale', ed era incardinata sul fattore 'etnico', che evidenziava ulteriori distinguo dal vertice alla base della struttura sociale. Queste due direttrici, interagendo, realizzavano solidarietà o marcavano distanze ad ogni livello del vivere quotidiano.

3. Crema, terra di confine per uomini e capitali

Crema appare dunque inserita entro circuiti di interessi che si estendevano ben oltre i confini della Repubblica di Venezia. La circolazione dei capitali sembra anzi assicurata già dalla condotta del 1450, che poneva significative garanzie a tutela delle relazioni finanziarie tra i banchieri cremaschi e i correligionari che abitavano al di fuori del 'serenissimo' dominio²⁷. Nel 1476, ad esempio, Isacco e Abramo²⁸ di Crema erano debitori di Benedetto di Como, le cui difese erano assunte dal duca di Milano, che scriveva personalmente al podestà di Crema perché si adoperasse nel recupero del credito di Benedetto²⁹. Pochi giorni dopo un certo Abramo di Crema – forse lo stesso debitore di Benedetto di Como – veniva arrestato a Lodi, dove era fuggito a causa di alcune pendenze; tra esse figurava anche il debito nei confronti di un ebreo i cui interessi erano protetti questa volta dal duca di Ferrara³⁰, circostanza che lascia supporre il possesso da parte di Abramo di capitale proveniente anche dalla signoria estense. Un documento del 1491 informa, infine, che il

banchiere cremasco Isacco era debitore dell'ebrea cremonese Floria; la donna in quell'anno autorizzava il marito Angelo ad adire le vie legali per la riscossione di alcuni suoi crediti, tra i quali, appunto, quelli vantati nei confronti del prestatore di Crema³¹.

D'altra parte i banchieri ebrei di Crema concedevano a loro volta denaro in prestito a correligionari che vivevano al fuori del dominio veneto. Tra i casi documentati vi è quello di Isacco di Mosè di Crema, che nel 1476 esibiva dei diritti finanziari nei confronti dell'ebreo cremonese Giacobbe, conosciuto come Compino³². Più articolata la vicenda di Moses di Castelleone, detto Angelo; questi nel 1478 invocava l'intervento del duca di Milano perché lo aiutasse a recuperare un credito di sedici ducati vantato nei confronti della comunità di Castelleone³³. Per dimostrare l'esistenza del suo diritto, Angelo faceva riferimento al debito a sua volta contratto con un ebreo di Crema, il quale, secondo la sua testimonianza, gli aveva anticipato la somma da lui poi concessa in prestito.

Tornando ai capitoli del 1450, le autorità si erano spinte ben oltre l'affermazione della facoltà di contrarre debiti o crediti al di fuori della Repubblica di Venezia. Più precisamente i prestatori non avrebbero potuto essere ostacolati, né molestati *pro eo quod haberent societatem mutuandi cum talibus ebreis habitantibus in terris ditorum dominorum facientium guerram contra illustrissimam ducalem dominationem Venetiarum, vel contra terram Creme*³⁴. Il che equivaleva a dire che i banchieri cremaschi erano liberi di costituire società con i correligionari anche sulle lunghe distanze. L'episodio più significativo a questo proposito è quello di Isacco del fu Maer Levi di Ferrara, che, riconosciuto come *habitor Creme* nel 1487, stipulava in quell'anno un contratto con Salomone di Anselmo Levi, abitante a Gavi. L'accordo prevedeva la cessione da parte di Isacco della sua quota di partecipazione al banco di Como per un periodo compreso tra il giugno 1487 e l'ottobre 1491³⁵; dall'atto emerge che Isacco aveva a suo tempo ottenuto la stessa quota dall'ebreo di Como Mandolino del fu Mandolino. Il fatto non è irrilevante poiché un banchiere ebreo di nome Benedetto di Mandolino risulta essere stato attivo proprio a Como dal 1459, ed è altamente probabile che il padre di costui fosse la stessa persona entrata in affari con Isacco Levi³⁶. Se questa congettura fosse esatta, si dovrebbe ammettere che Isacco proveniva effettivamente da Como, che aveva una partecipazione nel banco più importante della città e che ora, spostatosi a Crema, trasferiva *pro tempore* il baricentro dei propri interessi nella bassa padana con la cessione della sua quota a Salomone di Anselmo Levi. La presenza di Isacco a Como e gli stretti contatti con Benedetto di Mandolino sarebbero del resto confermati dal fatto che nel 1478 egli era stato l'arbitro della controversia sorta tra Gentile, vedova di Benedetto, ed i suoi cognati³⁷. Di più, una volta a Crema, Isacco aveva firmato la condotta del 1489 divenendo socio di Isacco di Mosè di Candia e di Leone di

Ferrara nella gestione di uno dei due banchi della comunità³⁸; già nel dicembre dell'anno successivo, tuttavia, egli si era fatto sostituire in quegli stessi patti da Giulio di *Abba* di Candia³⁹. Non sono note le ragioni di questo cambiamento, ma ad esso non erano forse estranei gli interessi che Isacco Levi manteneva oltre le mura di Crema; quel che è certo è che Isacco non era affatto intenzionato a perdere la 'postazione' comasca, che era anzi pronto a recuperare nell'ottobre 1491.

La condotta del 1450 non favoriva soltanto la circolazione dei capitali, ma anche degli uomini ad essi legati, facendo dei moventi finanziario e commerciale i principali stimoli alla mobilità ebraica cremasca, almeno ai vertici della comunità⁴⁰. Uno dei casi più notevoli per gli anni seguenti è quello di Leone di maestro Bonaventura Ulivo, che da Brescia giungeva a Crema nel 1478, cominciava a prestare accanto al suocero Salomone di Germania, per diventare a sua volta intestatario della condotta nel 1489⁴¹. Proveniva invece da Padova il facoltoso Giulio del fu *Abba* del Medigo di Candia, che, come si è appena visto, subentrava nel 1490 a Isacco Levi nei patti appena rinnovati. Nel 1491 però Giulio era ancora detto *habitor Padue*, fatto che si spiegherebbe solo ammettendo che l'ebreo gestisse il banco di Crema da lontano, recandovisi di tanto in tanto per regolare i propri affari⁴².

Candia, località dell'isola di Creta, era una remota contrada d'oltremare sottoposta al governo di Rialto, dove era attivo un gruppo di ebrei askenaziti che sovente estendeva i propri interessi alla Terraferma veneta. È nota, a partire dall'inizio del Quattrocento, la significativa concentrazione di ebrei candioti a Padova⁴³, da dove proveniva ad esempio Giulio del fu *Abba* del Medigo e, con tutta probabilità, anche il più volte citato Isacco di Mosè di Candia, intestatario delle condotte cremasche dell'ultimo trentennio del secolo⁴⁴. La scelta da parte di Isacco del suo *partner* finanziario proprio in Padova – non si dimentichi infatti che Giulio aveva preso il posto di Isacco Levi nella condotta degli anni Novanta, divenendo socio di Isacco di Mosè di Candia e Leone di Ferrara – sembrerebbe confermarlo, oltre a testimoniare l'esistenza di rapporti di solidarietà forti nel seno dello stesso gruppo 'nazionale'.

La circolazione degli uomini seguiva però anche le vie del commercio. Proprio i traffici sembrano essere stati all'origine dello spostamento verso Lodi dell'ebreo cremasco Giuseppe, che nell'ottobre 1454 era in procinto di ottenere dal locale luogotenente il diritto di trasportare sei carri di vino in città, dietro ingiunzione dell'autorità ducale⁴⁵. Sicuramente commerciale era del resto l'interesse che nel 1484 spingeva Leone di Bonaventura Ulivo a chiedere ed ottenere dal duca un salvacondotto di due mesi per andare e venire liberamente da Crema a Venezia insieme ai collaboratori Falcone ed Abramo, *così a cavallo come a pede cum omne sue arme fardelli robe mercantie*⁴⁶. Motivi analoghi, infine, porteranno nel 1490 a Crema l'ebreo Isacco, marito di Sara di Piacenza, che vi si recherà per rivendere lì certe sue merci di seconda mano⁴⁷.

Di là dal movente economico, se la documentazione consente di ricostruire entro certi limiti la trama complessa degli spostamenti degli ebrei verso Crema, non sempre rende conto della varietà delle motivazioni che li produssero. La forte mobilità degli ebrei appare del resto già assecondata nella maniera più ampia dai patti del 1450, che assicuravano ai banchieri la facoltà di accogliere in casa propria cor-religionari provenienti da altre località⁴⁸. Nel tempo la comunità ebraica di Crema si era così arricchita di elementi che vi erano affluiti anche dalle regioni orientali del dominio veneto, dove il nucleo ebraico di origine askenazita continuava ad assestarsi dando luogo a rinnovati movimenti migratori verso le città padane. Crema, esattamente al centro della Pianura, accoglieva in quegli anni Salomoncino Michele *da Trivisio ebreus de Zentilibus filiis*, che nel 1485 risultava intestatario di un contratto di locazione per una casa di proprietà di un cremasco⁴⁹. È detto invece originario di *Porcilia, patrie Fori Julli* (l'attuale Porcia, in provincia di Pordenone) quel David del fu Bonaventura ebreo abitante a Crema, che nel 1489 riceveva due ducati da Viviano del fu Servadio, sempre residente a Crema, e a sua volta detto *de Porto Buffole de Tarvisio*⁵⁰. Non è chiaro se Viviano provenisse da Portobuffolè (ora in provincia di Treviso), o piuttosto dalla lontana Tarvisio (in provincia di Udine); è possibile però che Portobuffolè fosse la località di immediata provenienza dell'ebreo, mentre Tarvisio il luogo in cui la sua famiglia doveva aver vissuto ai tempi del padre Servadio. Nel documento è precisato che Viviano versava il denaro a David a saldo del debito con lui contratto dal defunto padre Servadio; si può allora pensare che creditore e debitore si conoscessero già dai tempi del loro precedente insediamento *patrie Fori Julli*, e che le rispettive famiglie avessero poi scelto nei loro spostamenti un itinerario forse comune a quei tempi, che, partendo dal Friuli e attraversando il basso Veneto, giungesse fino alla Pianura padana, e in particolare a Crema. L'ipotesi sembrerebbe confermata da una procura del 1491, nella quale Viviano è detto *ebreus quondam Servadio de Foroiullii, olim habitans Portus Buffole, nunc autem ressidens Creme*⁵¹.

Il flusso degli ebrei che abitarono a Crema si dirigeva tuttavia anche oltre le mura. Del tutto deciso a stabilirsi a Cremona sembrava Viviano David di Crema, che nel 1457 aveva ottenuto dal duca di Milano il permesso per risiedere in città⁵². Nel maggio 1488 risulterà ormai a Cremona anche l'ebreo cremasco Isacco, già ribattezzato col nome cristiano di Giovanbattista⁵³. Se Cremona distava da Crema non più un giorno di cammino, decisamente più avventuroso doveva essere stato l'itinerario percorso in quegli stessi anni da Viviano da Spira verso il meridione d'Italia. L'ebreo nel 1487 si trovava ancora a Crema, dove aveva versato la dote di seicento ducati nelle mani di Salomone Galli, promesso sposo della figlia Lucrezia; ma quando, a cinque anni di distanza, quest'ultimo prendeva in moglie la ragazza, Viviano era già detto *nunc habitator in Apulia*⁵⁴.

Se non è sempre facile desumere la fenomenologia degli spostamenti da e per Crema, c'è però una qualità di flussi ben riconoscibile accanto a quella che seguiva le vie dei capitali e delle merci. Si tratta della strada percorsa dai perseguitati dalla giustizia, una strada che correva vantaggiosamente lungo il confine tra una giurisdizione e l'altra. Proprio alla giustizia ducale sembrava voler sfuggire Samuele di Castelleone (nel Ducato di Milano), che nel 1454 era detenuto in stato d'arresto dal provveditore di Crema; a lui il duca di Milano aveva chiesto di consegnare il fuggiasco alle autorità di Castelleone, trattandosi di un caso di loro competenza⁵⁵. Nel 1457 fuggiva da Cremona per Crema portando con sé buona parte dei suoi averi anche Mercadante⁵⁶; ed era ancora il timore di essere arrestato dagli ufficiali milanesi a spingere qualche anno dopo in questa sorta di zona franca, sottoposta alla giurisdizione veneta, Angelo da Cesena, proveniente da Gravedona (nell'Alto Lario)⁵⁷. Più articolato è il caso di *Zechariah*, nel 1477 ancora ricercato dalla giustizia milanese; l'uomo, che aveva amministrato il banco di Pavia della nota famiglia ebrea degli Averlino, era infatti accusato di aver sottratto una quota dell'eredità spettante ad Amandolino e Leone, figli di Angelo Averlino. L'accusa gli era valsa l'arresto a Lodi e il giudizio e la tortura a Pavia, da dove l'ebreo era scappato rifugiandosi nel distretto di Crema, porta per una probabile fuga verso più lontane contrade del dominio veneto⁵⁸.

Il caso più significativo però è quello del banchiere Ircio di *Ripalta sicca* (nel Ducato di Milano)⁵⁹; qui l'ebreo aveva esercitato l'attività di prestito per quattro anni, fino a quando, intorno al 1480, era stato costretto dall'autorità ducale a lasciare la comunità ripiegando sul Cremasco, a una manciata di chilometri di distanza da Rivolta. A seguito del trasferimento, tuttavia, gli abitanti di Rivolta indirizzavano al duca di Milano una petizione perché all'ebreo fosse concesso un breve soggiorno nella comunità di provenienza, così da poter recuperare i pegni a suo tempo depositati presso di lui⁶⁰.

La vicenda di Ircio di Rivolta non è semplice né lineare: per comprenderlo basti pensare che egli fu uno dei trentotto ebrei accusati dal duca di Milano nel 1488 di far uso di scritti di tenore anticristiano⁶¹, e che si trattava di un banchiere dalle considerevoli possibilità economiche, condizione che lo accumulava ai correligionari incriminati insieme a lui. Non è chiaro perché Ircio fosse stato costretto a lasciare Rivolta già dal 1480, ma è difficile non mettere questa circostanza in connessione con l'episodio del 1488; in ogni caso, ciò porta a pensare che egli rientrasse già da tempo nelle congetture di Ludovico il Moro. Dai verbali del 1488 emerge anzi che proprio nel 1480 era stato intentato un altro processo contro i libri ebraici, nel quale è possibile che Ircio fosse stato coinvolto, vista la prassi consolidata di incriminare anche a distanza di anni gli esponenti delle stesse famiglie, se non addirittura gli stessi individui⁶². Quale che fosse la ragione della repentina partenza da

Rivolta di Ircio, un nuovo documento del 1482 informa che non solo l'ebreo – di cui si dice esercitasse abitualmente la propria attività *in castro Vailatis* – non aveva reciso dopo la partenza i legami con la clientela d'origine, ma li aveva anzi rafforzati acquistando anche la quota del banco di Rivolta del cognato Mosè⁶³. La presenza di Ircio nella comunità di provenienza continua del resto a essere testimoniata anche a distanza di qualche anno⁶⁴.

Crema, Rivolta, Vailate: non è chiaro dove Ircio vivesse, o forse sarebbe meglio dire, dove vivesse prevalentemente; si deve dedurre infatti che egli garantisse la sua presenza nelle tre località con brevi o brevissimi soggiorni, così da sottrarsi per quanto possibile alle trame della giustizia ducale. Nell'arduo meccanismo delle partenze e dei ritorni che la consuetudine alla paura aveva ben contribuito a oliare, le mura di Crema rappresentavano dunque il discrimine tra una giurisdizione e l'altra, e la comunità si presentava come un osservatorio privilegiato da cui regolare i propri affari, mantenendo la testa in area padana ed i piedi in terra veneta⁶⁵.

4. Un matrimonio ebraico a Crema alla fine del Quattrocento

La qualità degli esempi finora presentati ha avuto lo scopo di chiarire identità e provenienza degli ebrei che vissero a Crema sullo scorcio del Medioevo, ma ha forse potuto suggerire anche la complessità dei rapporti che la comunità ebraica locale seppe intessere con altri nuclei presenti sul territorio, e che a mio avviso assegna a Crema un ruolo di qualche rilievo nella storia degli insediamenti ebraici nel nord della penisola.

Tanta parte di queste relazioni fu costruita sui legami familiari e sigillata da alleanze matrimoniali che seppero realizzare una “sostanziale unità di base”⁶⁶ tra la singola comunità e lo spazio culturale esteso del mondo ebraico. Il matrimonio rientra del resto nell'ordine naturale degli eventi della vita di un uomo, ma si tratta anche – e specie nell'epoca considerata – di un avvenimento con un forte potenziale comunicativo: attraverso le nozze si trasmettono attese, si stringono alleanze, si intraprendono scalate sociali. Secondo un'interpretazione di Claude Lévi-Strauss ormai divenuta classica nel campo degli studi antropologici⁶⁷, il matrimonio, in quanto struttura sociale fondata su uno scambio, quello delle donne, era (ed è ancora presso alcune popolazioni) il primo mezzo di comunicazione tra clan. Se ciò è vero in generale, lo è tanto più nell'ambito dell'ebraismo italiano nel transito dal Medioevo all'età moderna, dove “il matrimonio mantenne sempre le antiche caratteristiche di un contratto d'acquisto della sposa, ceduta da chi esercitava su di lei la patria potestà”⁶⁸.

Occorre poi riflettere sul fatto che “la società ebraica italiana è essenzialmente conservatrice, antiinnovatrice e arroccata nella difesa di ideologie dalle caratteristiche

chiaramente stabilizzatrici”⁶⁹. Protesa com’era verso la salvaguardia di ruoli e sistemi dei valori, essa si atteneva nel tessere la complessa trama dei rapporti familiari al principio dell’endogamia censitaria: ci si sposava tra pari, per sanzionare la propria ascesa sociale, o per mancanza di mezzi atti a mettere insieme un patrimonio più appetibile. Gli sguardi dello sposo e della sua famiglia cadevano all’altezza di una ragazza del proprio ambiente, mai più in basso, ma nemmeno più in alto. A scoraggiare manovre azzardate bastavano l’occhio vigile dei parenti della sposa, risoluti contro chi attentasse al suo patrimonio senza averne i requisiti⁷⁰, e l’onere della restituzione della dote.

Queste dinamiche avevano come obiettivo quello di realizzare la famiglia più equilibrata possibile dal punto di vista economico, e a questo risultato la sposa doveva contribuire con una dote adeguata. Occorre tenere presente che *adeguata* non equivaleva a dire *smodata*. “Sull’eredità del marito deceduto prima della moglie”, osserva Ariel Toaff, “gravava come una spada di Damocle l’onere della restituzione della dote”⁷¹. Il pericolo riguardava, come si può ben intuire, soprattutto le famiglie più agiate: se la dote fosse stata eccessiva, la sua eventuale restituzione alla donna (e quindi il prelievo forzato della somma dal banco o dall’attività commerciale nei quali era stata investita), avrebbe pregiudicato l’eredità dei figli nati dalla coppia, forse rovinandoli.

Non doveva avere questo tipo di preoccupazioni Salomone del fu Aronne *gallico*, abitante a Crema, che nel 1487, come si è visto, in attesa di accogliere nella sua casa la promessa sposa Lucrezia, riceveva per lei la dote più che lusinghiera di seicento ducati d’oro⁷². Nel documento – redatto in occasione delle loro nozze, a cinque anni dal versamento della dote – Salomone assicurava alla moglie che le avrebbe restituito la stessa somma, garante il suo patrimonio, in qualsiasi momento ciò si fosse reso necessario. A spiegare il cospicuo dono di nozze è l’identità dei personaggi coinvolti: da una parte, dello sposo Salomone, probabilmente un rampollo della prestigiosa famiglia Galli di Vigevano; dall’altra, del padre della ragazza, Viviano del fu Samuele da Spira, che apparteneva alla famiglia degli ebrei provenienti dall’omonima città tedesca, avi dell’illustre stirpe degli stampatori Soncino. Se i rabbini di Padova riunitisi nel 1507 avessero saputo della dote di Lucrezia, l’avrebbero forse giudicata sconveniente pensando alle possibili sorti dei figli nati dalla coppia. Nelle ordinanze da loro emesse, infatti, “raccomandavano che l’aggiunta portata, secondo l’uso, dal marito alla dote della moglie non superasse il cinquanta per cento del valore della stessa, e che in ogni caso dote e aggiunta non travalicassero complessivamente il limite dei cento cinquanta ducati”⁷³. Se si tiene presente che una dote media del periodo si aggirava intorno ai sessanta ducati e, pur ammettendo che un patrimonio come quello di Lucrezia non aspirava in nessun modo a collocarsi nel ‘medio’, appare evidente che il dono nuziale della ragazza era netta-

mente al di sopra degli standard del periodo. Ciò sembra confermato dal confronto con i valori delle quote dotali per le donne ebraiche di Roma tra il Quattrocento e il Cinquecento studiati da Anna Esposito, dai quali emerge che le doti ammontavano a cifre comprese tra i venti e i duecento fiorini⁷⁴.

Una dote eccezionale, dunque, quella di Lucrezia da Spira, che tuttavia, pur qualificando il rango delle famiglie coinvolte⁷⁵, potrà essere valutata nel suo effettivo peso per la società ebraica cremasca e lombarda solo se rapportata ad altre costituzioni di dote della stessa area e periodo. Per il momento mi limito a registrare il significato che essa poté assumere nell'ambito ristretto dei gruppi familiari coinvolti, sigillando, insieme al matrimonio per cui fu versata, un'intesa importante non solo tra clan ma anche fra 'nazioni' diverse – quella francese e quella tedesca – della 'nazione' ebraica presente a Crema. Afferma a tal proposito Michele Luzzati che: “sebbene immigrati dalla Francia forse da non molti decenni, i Galli avevano provveduto per tempo a stringere alleanze matrimoniali con ebrei di ceppo e tradizioni italiani”⁷⁶. Ebbene, mi sembra che la costituzione di dote di Lucrezia da Spira testimoni un'analoga attenzione dei Galli per l'area di influenza ed il capitale dei correligionari tedeschi.

5. Per la sepultura degli ebrei

A parlare per la prima volta di un cimitero ebraico a Crema fu Maria Luisa Mayer, che diversi anni or sono pubblicò e commentò il testo di una lapide ebraica rinvenuta nel 1960 nei dintorni di Crema⁷⁷. L'iscrizione funebre, datata 1590 secondo l'era volgare, era riferita ad un certo Aronne Mosè morto a Brescia e sepolto a Crema. Proprio il trasferimento del feretro da una comunità all'altra, oltre naturalmente alla lapide ritrovata, era addotto dalla studiosa come argomento probante l'esistenza di un luogo di sepoltura per gli ebrei cremaschi.

Le parole di Maria Luisa Mayer trovano ulteriore conferma per il Quattrocento nell'analisi dei *capitula ebreorum* del 1450, che affermano chiaramente la possibilità per gli ebrei di acquistare un terreno per farne il luogo di sepoltura dei correligionari passati a miglior vita⁷⁸. L'esigenza di seppellire i propri morti, prima che essere un momento della ritualità ebraica, è un'istanza insopprimibile di ogni civiltà. Facile comprendere come al momento di stipulare i patti con un potere locale i banchieri ebrei, garanti e custodi della comunità che si costituiva attorno a loro, non fossero disposti a negoziare su questo punto. Le autorità, per parte loro, non potendo sottrarsi a tale richiesta, concedevano malvolentieri ai giudei di acquistare o prendere in affitto un podere da destinare a questo uso, sempre collocato però nei sobborghi e nella campagna, e in ogni caso fuori dalle mura cittadine. “La separazione topografica nella morte”⁷⁹ era forse un modo per ribadire anche nella dimen-

sione quotidiana dell'esistenza la distanza tra un mondo ebraico, estraneo ma necessario, e un mondo cristiano che, solo, aveva la *dignità* di onorare i propri morti *intra muros*. Il caso di Crema non fa eccezione a questo proposito: i patti del 1450 chiarivano infatti *quod liceat dictis ebreis et cuilibet eorum emere campum unum sive ortum unum extra terram Creme, in districtu, pro faciende sepulturas suas*⁸⁰.

Ora, dimostrata l'esistenza di un luogo per la sepoltura degli ebrei, e conosciute le intenzioni delle autorità locali a questo proposito, non restava che individuare il sito del cimitero. Da ultimo, ho rintracciato un documento del 1489 che permette di localizzarlo *extra et prope porte Pontis Furi*⁸¹. Si tratta di un atto notarile che testimonia i rapporti di 'buon vicinato' tra gli ebrei di Crema da una parte – rappresentati in questa circostanza dai banchieri Leone del fu Bonaventura Ulivo da Brescia e Isacco di Mosè di Candia⁸² – ed Aloisio *de Blanco* dall'altra, che deteneva in quella stessa zona una proprietà confinante *a mane* con il luogo eletto per la sepoltura dei giudei. Dalla fonte Aloisio appare poco o nulla interessato alle questioni religiose; la sua urgenza è piuttosto quella di regolare certe faccende inerenti il *mura-tellus* di pertinenza degli ebrei che divide la sua proprietà dal loro cimitero. Aloisio chiedeva, in particolare, la facoltà di conservare alcune costruzioni da lui addossate al muro di confine, sebbene entro la sua proprietà, cui avrebbe anzi desiderato aggiungere *colonellos lapideos* ed assi di legno; dal documento risulta infine che gli ebrei concedevano *pro tempore* il suddetto diritto al confinante. Di là dal suo valore specifico, la testimonianza sembra così fotografare un momento di ordinaria convivenza tra membri della stessa comunità cittadina, e suggerisce una consuetudine di rapporti tra ebrei e cristiani che si svolgeva secondo modalità affatto ordinate.

6. Joannesbaptista, olim ebreus, nunc christianus

Sul finire del Quattrocento la penisola fu percorsa da predicatori come Bernardino da Feltre e Michele da Carcano che – veri apostoli dei Monti di Pietà – diffusero da nord a sud la novità di questa istituzione: essa aspirava a realizzare una società attenta ai poveri, equa verso i più agiati e risoluta contro gli approfittatori. Proprio contro costoro si rivolgevano gli attacchi dei frati che, per indurre le autorità a fondare la nuova istituzione creditizia, si avvalevano non di rado – strumento e non fine della loro azione – di una polemica antiebraica dai toni spesso veementi. A Crema non dovette andare diversamente: la macchina della persuasione era entrata in azione già da alcuni anni⁸³ e la polemica che risuonava dai pulpiti si accordava perfettamente all'ansia suscitata dal nucleo ebraico, dando luogo a ostilità di vario segno⁸⁴.

In una situazione del genere si presentavano ai figli di Israele per lo meno due vie: l'affermazione intransigente della propria identità culturale, o il rinnegamento della

legge di Mosè mediante la scelta del battesimo. Una terza via si apriva naturalmente davanti a loro: quella di una “pragmatica ideologia della sopravvivenza”⁸⁵ che portava con sé il compromesso e, pur nel rispetto dei propri valori tradizionali, bandiva ogni rigidità e chiusura al mondo cristiano. Scegliere la strada della conversione, tuttavia, significava rifuggire gli aspetti più odiosi della discriminazione, e mettersi in salvo nei periodi di maggiore crisi della relazione cristiano-ebraica. Pur lontano dalle proporzioni che assunse in Spagna dopo l’espulsione del 1492, il fenomeno delle conversioni conobbe così, anche in Italia, un’impennata sullo scorcio del secolo.

Riceveva il battesimo proprio in quegli anni Isacco, figlio dell’ebreo Giacobbe di Crema, che nel 1488 aveva già cambiato il suo nome in *Joannesbaptista* e stabilito il proprio domicilio a Cremona⁸⁶. Non è dato sapere se la conversione fosse precedente o successiva al trasferimento a Cremona e, quindi, se e in che misura il neofita fosse stato influenzato dal clima ‘conversionistico’ di Crema, tuttavia è ragionevole credere che la scelta non fosse stata indolore per la famiglia, né per il nucleo ebraico di provenienza. La conversione sprofondava spesso il neofita in un clima di sospetto e ostilità da parte dei cristiani, pronti a leggere la cifra di opportunità che si celava dietro la decisione, e lo esponeva dall’altra parte alla riprovazione del nucleo ebraico, risentito per una scelta che percepiva come un segnale di tradimento.

Nonostante ciò, “l’ambiente ebraico generalmente affronta il problema [...] con ammirevole concretezza [...]. Spesso il neofita non solo non è posto alla gogna e al bando dai suoi ex correligionari [...], ma continua a frequentarli e ad avere con loro rapporti di affari”⁸⁷. È questo che sembra attestare l’atto in oggetto. Da una successiva *charta* del marzo 1489 risulta infatti che Giovanbattista, non solo manteneva le relazioni con il gruppo ebraico di provenienza, ma onorava i propri impegni nei confronti del fratello Benedetto, che non lo aveva seguito nel suo tragitto dalla sinagoga alla cattedrale⁸⁸. Giovanbattista aveva titolo per riscuotere dal banchiere cremasco Isacco di Mosè di Candia la quinta parte di una somma a questi a suo tempo anticipata da lui stesso e dai fratelli, in virtù di precedenti accordi intercorsi con il padre *Jacob de Almania*. Con la *charta donationis* del 1488⁸⁹, di cui si diceva poco fa, Giovanbattista trasferiva a Benedetto i diritti sul quinto della cifra ancora da incassare, legittimando così il fratello alla sua riscossione. La questione si risolveva appunto nel marzo 1489 con il versamento della somma da parte di Isacco a Benedetto. Anche in questo caso, dunque, la documentazione tratteggia un episodio almeno in apparenza ispirato a soluzioni pragmatiche più che a risentite scelte di campo.

7. *La dimensione culturale*

Gli atti notarili offrono spunti interessanti per formulare qualche considerazione di

carattere linguistico sulla minoranza ebraica presente a Crema, attestando in particolare la conoscenza della lingua ebraica, almeno ai livelli più alti della comunità. Il dato emerge in vario modo dalla documentazione: o con riferimenti espliciti ad atti scritti in ebraico, o, più raramente ma significativamente, con frammenti in ebraico annotati sul *verso* delle *chartae*.

Si è già parlato del contratto con cui nel 1487 Isacco Levi trasferiva temporaneamente a Salomone Levi i suoi diritti sul banco di Como⁹⁰. Nel corpo del documento, datato 17 agosto, appare però evidente come esso non fosse che l'ultimo atto di un accordo già concluso il 13 giugno precedente. In questa data doveva essere stata redatta quella *carta una in ebreo*⁹¹ cui si allude a conclusione del documento, e che conteneva i termini esatti della cessione. È così possibile che i contraenti, comparando davanti ad un notaio pubblico, intendessero dare pubblicità anche in ambiente cristiano a un accordo tra loro già definito. Si tenga presente che con ciò non era in discussione il pieno valore della scrittura in ebraico; esso era piuttosto rafforzato dall'appello al notaio pubblico, nella consapevolezza delle parti di essere inserite in un sistema giuridico, quello del diritto romano, incline a una prassi che non si poteva ignorare.

L'atto contiene un ulteriore elemento di interesse. I contraenti avevano chiesto al notaio Matteo Bravio che la data della loro precedente scrittura fosse inserita nel testo anche secondo l'uso ebraico della creazione del mondo. Nel documento si legge infatti: *et die in ebreo vigesimosecundo mensis sivam anni, secundum ebreos, a creatione mundi quinquies mille ducenti quadragintaseptem*⁹². Ciò si doveva forse alla opportunità di garantire un sicuro riscontro tra le due scritture, onde evitare che ne nascessero fraintendimenti. Il fatto ha tuttavia rilevanza anche dal punto di vista culturale, poiché attesta una consuetudine di datazione ebraica – quella appunto della creazione del mondo – che di lì a poco non sarà più adottata, secondo l'uso invalso tra gli ebrei del Rinascimento⁹³.

Il documento del 1487, infine, è la prima attestazione di Isacco Levi a Crema; la pratica nell'attività feneratizia lo candiderà presto, tuttavia, a rivestire un ruolo di spicco all'interno della comunità ebraica locale. Ma Isacco Levi doveva essere anche un personaggio di una certa 'caratura' culturale, o quantomeno di simili aspirazioni, se è identificabile con l'ebreo che nel 1474 commissionò il cod. De Rossi 360⁹⁴. Il fatto non è irrilevante per attestare il livello culturale e lo *status* di alcuni membri della comunità ebraica cremasca, dal momento che i manoscritti ebraici miniati in quel periodo in area lombarda erano di grande pregio⁹⁵.

Tornando alla conoscenza della lingua ebraica, la sua diffusione nella prassi feneratizia locale è definitivamente attestata da due carte di prestito rogate sempre nel 1487, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra. Esse certificano l'assunzione di un impegno finanziario da parte dei deputati dell'Ospedale Maggiore di Crema verso

i banchieri Leone di Bonaventura Ulivo e Isacco di Mosè di Candia⁹⁶; a costoro si deve la trascrizione in ebraico sul *verso* dei documenti degli estremi delle due obbligazioni. Il ritrovamento dei due frammenti, oltre a fornire indicazioni sulle pratiche professionali dei prestatori, mi pare indice di una certa coscienza identitaria del gruppo ebraico cremasco, dal momento che “come è noto, la conoscenza dell’ebraico [...] non era usuale fra gli ebrei italiani di quell’epoca; da lungo tempo, ormai, essi avevano assunto la lingua dei rispettivi luoghi di residenza, limitando l’uso dell’ebraico alla sola sfera letterario-religioso-dottrinale”⁹⁷.

8. Cristiani ed ebrei: una relazione necessaria

Omicidi, violenti, giocatori d’azzardo e bevitori, iconoclasti, profanatori di ostie e approfittatori: queste erano le principali accuse rivolte sul finire del Quattrocento agli ebrei dalla propaganda minoritica. Di esse non ho trovato traccia nella documentazione indagata: gli atti notarili, mai espliciti in questo senso, non solo infatti non alludono ad atti di intolleranza, ma tacciono anche circostanze rilevanti come le persecuzioni giudiziarie e le accuse criminali contro gli ebrei. Al più è possibile leggervi in filigrana, come si è anticipato, la realtà di una convivenza tra cristiani ed ebrei regolata dalla consuetudine e dalla concretezza delle situazioni quotidiane.

La relazione cristiano-ebraica sfociava talvolta in rapporti di natura economico-commerciale. La fiducia che il banchiere Isacco di Mosè di Candia riponeva in certi ambienti del patriziato cittadino cremasco doveva essere tanta da rendere trascurabili le divergenze in materia di fede che lo separavano da Bartolomeo Braguti e Bernardino Marcheti, scelti nel 1490 per una questione delicata come la riscossione di un credito da un personaggio potente come Antonio Allano, un tempo vicario del podestà e capitano di Crema⁹⁸. L’affidabilità dei banchieri ebrei doveva però essere altrettanta se, nel corso dello stesso anno, Aloisio Michele e Francesco Barbaro mettevano la loro merce nelle mani del figlio di Isacco, Mosè, perché le rivendesse per loro conto⁹⁹.

La solidarietà tra mondo ebraico e mondo cristiano trovava modo di esprimersi anche nella scelta dei testimoni che compaiono a vario titolo nella documentazione. Una solidarietà di alto rango, se si pensa ai cristiani che con la loro presenza convalidarono nel 1492 le nozze tra Lucrezia da Spira e Salomone di Aronne Galli: si trattava di Alessandro Benzoni, Giovanni di Augusto Vimercati, Marco Cusatro ed Aloisio Bassi, esponenti di alcune delle famiglie più segnalate di Crema¹⁰⁰. È forse ancora più significativo però che un ebreo coinvolto in una vertenza giudiziaria contro un cristiano eleggesse a sua difesa proprio dei cristiani. Ciò era accaduto nel corso del processo ingaggiato nel 1490 da Pietro di Valenzia contro l’ebreo Giacobbe di Germania¹⁰¹, che nella scelta dei propri testimoni si era forse affidato

più alla qualità delle relazioni da sempre intercorse con loro che non al timore che le divergenze religiose potessero influenzare in qualche modo le loro deposizioni. È di nuovo alla prassi quotidiana che occorre volgersi per spiegare circostanze come l'affitto di case 'cristiane' a locatari ebrei¹⁰², o i rapporti di 'buon vicinato' tra la comunità ebraica e Aloisio di Faba *de Blanco*, che, come si è visto, otteneva nel 1489 il diritto di appoggiare alcune costruzioni provvisorie al *muratellus* che separava la sua proprietà dal cimitero dei giudei¹⁰³.

L'immagine di Crema che si vuole offrire in queste righe non è però quella di un'oasi fatalmente estranea alla violenza, al pregiudizio e alla discriminazione. La stessa condotta del 1450 – frutto di un clima di sostanziale apertura nei confronti della minoranza ebraica – tutelava gli ebrei 'bersaglio' di sassi e fango o di altra sorta di violenze¹⁰⁴, indicando forse che si trattava ben più che di semplici ipotesi. Nemmeno si può pensare che la documentazione analizzata sia in qualche modo esaustiva di ciò che accadeva a Crema sullo scorcio del secolo: e perché non riassume la totalità degli atti rogati in quegli anni, e, soprattutto, perché rimane prodotta in ambito cristiano. Premesso questo, e rimettendosi a ciò che i documenti sembrano attestare, la sensazione è che, almeno fino alla nascita del Monte di Pietà di Crema (1492), la naturalità dell'esperienza in comune avesse unito cristiani ed ebrei assai più di quanto le barriere istituzionali avessero potuto frenare la loro integrazione.

NOTE

Abbreviazioni: ACC (Archivio comunale di Crema); ASCLO, FN, nMBV (Archivio storico civico di Lodi, Fondo notarile, notaio Matteo Bravio il Vecchio); ASMi (Archivio di Stato di Milano); ASCr (Archivio di Stato di Cremona).

1. L'aggettivo si riferisce alla supposta rilevanza numerica della comunità ebraica di Crema che i risultati di questo articolo sembrano suggerire, anche in assenza di dati certi sulla reale consistenza del gruppo. Nel 1962, tuttavia, Maria Luisa Mayer scriveva: "La comunità ebraica di Crema, comunque, non deve esser stata numericamente notevole, perché non è quasi ricordata nelle fonti ebraiche dell'epoca" (cfr. MARIA LUISA MAYER, *Una lapide ebraica al Museo di Crema*, in "Insula Fulcheria. Rassegna di studi documentazione e testimonianze storiche del Cremasco", I (1962), p. 59).
2. Cfr. GIULIANA ALBINI, *La comunità ebraica in Crema nel secolo XV e le origini del Monte di Pietà*, in "Nuova Rivista Storica", LIX (1975), pp. 378-406, e MARIA GIACOMINA CANIDIO, *Gli Ebrei a Crema nella seconda metà del sec. XV e la fondazione del Monte di Pietà*, tesi di laurea, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. Alfredo Bosisio, a.a. 1974-75. In tempi recenti è comparso anche un breve cenno di storia locale in FRANCO BONTEMPI, *Storia delle comunità ebraiche a Cremona e nella sua provincia*, Società per la storia del popolo ebraico, s.l. 2002, (Gli ebrei e la storia); in particolare cfr. pp. 51-54.
3. Per il complesso dei documenti analizzati e delle situazioni a cui si riferiscono rimando a MICHELA STIFANI, *La comunità ebraica di Crema nella seconda metà del Quattrocento dagli atti del notaio Matteo Bravio il Vecchio. Aspetti e momenti di vita sociale*, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. Giuliana Albinì, a. a. 2003-2004. In questa sede propongo solo alcuni casi tra i più significativi.
4. Questa sintesi delle vicende generali della comunità ebraica di Crema presuppone i citati lavori di Giuliana Albinì e Maria Giacomina Canidio (cfr. sopra, nota 2), cui rimando per completezza.
5. ACC, Registri Ducali 1, ff. 53-56 r. La condotta era il patto ufficiale con cui, nel Medioevo, i reggitori dei comuni invitavano i banchieri ebrei provenienti da altre località a stabilirvisi con i propri capitali per sostenerne l'economia, praticando il commercio del denaro a determinate condizioni. Per l'esame di questi capitoli cfr. ALBINI, *La comunità ebraica*, cit., *passim*, e CANIDIO, *Gli ebrei a Crema*, cit., *passim* (con trascrizione del documento alle pp. 72-83). Le due autrici fanno risalire la data della prima attestazione della presenza ebraica a Crema al 1447 (cfr. ACC, Registro Ducali 1, f. 34); tale data può tuttavia essere anticipata al 1445 sulla base di un documento rintracciato da Shlomo Simonsohn in cui il duca di Milano Filippo Maria Visconti assolveva per tutti i loro reati alcuni ebrei del dominio; tra essi Leone e Salomone di Crema (cfr. ASMi, Registro Ducali 145, p. 197 s., e per il corrispondente regesto SHLOMO SIMONSOHN, *The Jews in the Duchy of Milan*, vol. I, The Israel academy of sciences and humanities, Jerusalem 1982, [A documentary history of the Jews in Italy, Diaspora Research Institute dell'Università di Tel Aviv], p. 34, n. 42).
6. Per gli aspetti rituali e pratici connessi alla macellazione della carne nelle comunità ebraiche nell'Italia del Rinascimento cfr. ARIEL TOAFF, *Il vino e la carne: una comunità ebraica nel Medioevo*, Il Mulino, Bologna 1989, pp. 81-92.
7. Per il problema del segno cfr. ad esempio *ibidem*, p. 214. Per le tipologie dei segni distintivi si veda MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI, *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Il Mulino, Bologna 1999, p. 290 s.
8. Per alcune conclusioni sulla clientela dei banchi cremaschi e sulla tipologia dei prestiti erogati cfr. STIFANI, *La comunità ebraica*, cit., cap. 3, § 1.7. Il denaro degli ebrei non di rado serviva alla popolazione per il pagamento di imposte e tasse; in questo modo i giudei venivano a svolgere un'azione di sostegno delle finanze pubbliche, stabilendo con le autorità un legame che poteva divenire diretto, come ha osservato Giuliana Albinì, attraverso la camera dei pegni del comune (cfr.

- ALBINI, *La comunità ebraica*, cit., pp. 394-397). Per una panoramica generale sulle camere dei pegni in area veneta si veda GIAN MARIA VARANINI, *Tra fisco e credito: note sulle Camere dei Pegni nelle città venete del Quattrocento*, in “Studi Storici Luigi Simeoni”, xxxiii (1983), pp. 215-246.
9. Cfr. ALBINI, *La comunità ebraica*, cit., p. 399. Si noti che Giuseppe e Leone (forse fratelli) sono subentrati nella gestione del banco di Salomone (certamente il padre di Leone), ultimo superstite della condotta del 1450, ora deceduto dopo essere stato attivo per quarant’anni nell’esercizio del prestito a Crema. Essi compaiono come soci di Leone del fu Bonaventura Ulivo da Brescia, attestato per la prima volta a Crema nel 1478 proprio come prestatore (ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1472-1473, Crema, 1478, 31 maggio); questi, genero del citato Salomone (ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1483-1488, Crema, 1485, 6 marzo), era stato associato nell’amore filiale come nella gestione del banco, secondo una prassi di cui lo stesso Salomone aveva tratto beneficio, come risulta dai patti del 1450, dove lo stesso era stato detto *gener eiusdem Leonis*. La prima attestazione di Isacco del fu Mosè di Candia a Crema risale invece al 1464 (ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1483-1488, Crema, 1488, 23 gennaio), ma è dagli anni Settanta che questi compare ufficialmente come intestatario di una condotta, posizione che manterrà senza soluzione di continuità fino all’ultimo decennio del secolo. Accanto a lui si trovano qui Leone e Isacco Levi di Ferrara, per il quale si rimanda ai paragrafi 3 e 7. In CANIDIO, *Gli Ebrei a Crema*, cit., p. 22, tra gli intestatari della condotta firmata nel 1489 si annoverano anche Abramo, Salomone, Bonaventura, Lazzaro e Mosè, nomi per i quali non si è trovato riscontro.
 10. La richiesta da parte delle autorità di un interesse che non superasse il 20 per cento, che, come una goccia lenta ma costante veniva ripresentata di decennio in decennio fin dagli anni Sessanta, era stata a lungo contenuta al 25 per cento, tasso che i prestatori erano riusciti a difendere adducendo il fabbisogno di denaro della popolazione. Quanto al problema della carne, la condotta riprendeva il contenuto di una disposizione del 1467 per cui quella macellata ritualmente non poteva essere venduta se non con uno speciale contrassegno: una *cedula papirii nigri* doveva così rendere riconoscibili sul banco del macellaio le *carnes interfecte per ebreos* (ACC, Registri Provvisioni 9, ff. 392 r - 393 v, e Registri Provvisioni 10, ff. 2 r - 3 v, citati in ALBINI, *La comunità ebraica*, cit., p. 399, e in CANIDIO, *Gli Ebrei a Crema*, cit., p. 14, dove si allude al precedente del 1467). Ad aggravare la condizione degli ebrei cremaschi era poi l’esibizione del segno distintivo (dal provvedimento erano esclusi i membri delle famiglie dei banchieri Leone e Isacco, che, *ab eorum complacentiam*, erano conosciutissimi, come si legge in ACC, Registri Provvisioni 10, f. 2 v, citato in CANIDIO, *Gli Ebrei a Crema*, cit., p. 12. Cfr. anche ALBINI, *La comunità ebraica*, cit., p. 399), che ancora una volta aveva il suo precedente in una prescrizione contenuta nei capitoli degli anni Sessanta.
 11. ACC, Registri Ducali 1, f. 194 v, citato in ALBINI, *La comunità ebraica*, cit., p. 398.
 12. Il primo provvedimento del genere risale in verità al febbraio 1476, quando il Consiglio generale del comune aveva sancito l’espulsione da Crema e dal suo territorio degli ebrei non intestatari della condotta (cfr. CANIDIO, *Gli Ebrei a Crema*, cit., p. 6, nota 7, e p. 7, nota 8). L’espulsione venne nuovamente comminata nel 1491; nel 1496, quando il provvedimento incluse tutti gli ebrei, non solo quelli non intestatari della condotta, e nel 1498, quando il Consiglio ottenne finalmente l’appoggio della Serenissima al tentativo di espellere gli ebrei. Per una riflessione specifica sull’atteggiamento del governo ducale rispetto ai provvedimenti di espulsione, cfr. STIFANI, *La comunità ebraica*, cit., § 1.4; cfr. anche ALBINI, *La comunità ebraica*, cit., *passim*, e CANIDIO, *Gli Ebrei a Crema*, cit., *passim*.
 13. Una provvisione del 1490 lamentava la presenza a Crema di *magna copia ebreorum merchabilium et negotiatorum*, che aumentavano la propria opulenza ai danni della comunità, trattandosi di individui *ditissimi, divitiis et pecuniis abundantes* (ACC, Registri Provvisioni 10, f. 27 r, citato in ALBINI, *La comunità ebraica*, cit., p. 400).

14. Cfr. ALBINI, *La comunità ebraica*, cit., p. 403. La letteratura sui Monti di Pietà è assai vasta; per una recente panoramica sulla situazione nella penisola cfr. ad esempio MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI, *Il denaro e la salvezza. L'invenzione dei Monti di Pietà*, Il Mulino, Bologna 2001, (Collana di Storia dell'economia e del credito, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 10).
15. Per osservazioni generali sul regime delle 'terre separate' e delle località di confine cfr. ANNA ANTONIAZZI VILLA, *Un processo contro gli ebrei nella Milano del 1488. Crescita e declino della comunità ebraica lombarda alla fine del Medioevo*, Cappelli, Bologna 1985, p. 22 s.
16. ACC, Registro Ducali 1, f. 34. Il documento è datato in realtà 22 novembre 1447, ma si riferisce agli stessi ebrei intestatari dei capitoli del 1450, che qui compaiono con l'indicazione della loro provenienza. Cfr. anche ALBINI, *La comunità ebraica*, cit., p. 382 e, per il regesto, SIMONSOHN, *The Jews*, vol. I, cit., p. 36, n. 48. L'afflusso della componente tedesca (askenazita) nel basso Veneto e in area padana si data alla seconda metà del Trecento, quando gli ebrei vennero allontanati dalle terre d'origine perché ritenuti responsabili dell'epidemia di peste che nel 1348 si era abbattuta sull'Europa, e con ciò fatti oggetto di rinnovate violenze. Questa corrente 'discendente' penetrò nella penisola attraverso l'Istria, la Dalmazia e il Friuli, facendo di Mestre il proprio avamposto sull'ambito mercato veneziano. Per questi movimenti migratori cfr. ARIEL TOAFF, *La convergenza sul Veneto di banchieri ebrei romani e tedeschi nel tardo Medioevo*, in *Gli ebrei a Venezia (secoli XIV-XVII)*, Atti del Convegno Internazionale organizzato dall'Istituto di storia della società e dello Stato veneziano della Fondazione Giorgio Cini (Venezia, 5-10 giugno 1983), Ed. Comunità, Milano 1987, pp. 595-613. In un suo recente contributo, tuttavia, Alessandra Veronese "rileva da un lato l'emigrazione anche non coatta di molte famiglie di ebrei tedeschi che cercavano di migliorare le proprie possibilità economiche [...], e dall'altro [...] il loro non necessariamente definitivo radicamento nella penisola [...]. Le sottolineature dell'autrice mettono in guardia contro la semplificazione degli elementi di *push-pull*: la migrazione di ebrei verso l'Italia non dipendeva unicamente da episodi di persecuzione" (cfr. REINHOLD C. MUELLER, *Lo status degli ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento: tra politica, religione, cultura ed economia. Saggio introduttivo*, in *Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento*, Atti del Convegno di studio (Verona, 14 novembre 2003), a cura di G.M. Varanini e R.C. Mueller, University Press, Firenze 2005, [Quaderni di RM Rivista n. 2], p. 12).
17. Per Isacco di Mosè di Candia cfr. sopra nota 9; per Giulio di *Abba* del Medigo cfr. ALBINI, *La comunità ebraica*, cit., p. 399 s. La provenienza immediata di Giulio era in realtà Padova, come risulta da due documenti del 1491 attestanti l'insorgere di un'obbligazione di Isacco di Mosè di Candia nei confronti del prestatore, che è detto *habitor Padue* (ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1473-1505, Crema, 1491, 4 luglio, e ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1489-1491, Crema, 1491, 4 luglio). Alcune ricerche su *Aba*, padre di Giulio (*Yehuda* in lingua ebraica) confermerebbero la sua residenza a Padova. È lì che Giulio aveva sposato *Shifra* (Sophia, Saffira), zia di Elia Capsali (autore della nota cronaca *Seder Eliyahu Zuta*, una delle principali fonti per la conoscenza delle *yeshivot* askenazite dell'Italia settentrionale, ovvero le accademie rabbiniche), dalla quale aveva avuto un figlio, *Aba Shaul*. Daniel Carpi lo considera deceduto tra il 1485 ed il 1488, ma poi lo riconosce nel *Tullio* che insieme al fratello *Golia* risultava intestatario nel 1496 di una condotta a Soave (nei pressi di Verona), e ciò sulla base di un documento riportato in A. BONAMINI, *Gli ebrei in Verona durante il dominio veneziano*, tesi di laurea in Storia, Facoltà di Lettere dell'Università di Padova, rel. Roberto Cessi, a.a. 1939-40, p. 45.

Gli atti notarili che ho rinvenuto consentono oggi di affermare che Giulio era ancora in vita nel 1491, al momento cioè dell'accordo con Isacco. La sua morte e quella del fratello Elia sono invece avvenute entro il 1506, sempre secondo Carpi, quando la madre Ritte nominava insieme alla nuora Sophia un procuratore incaricato di occuparsi dell'eredità dei figli. Cfr. DANIEL CARPI, *L'individuo e la collettività. Saggi di storia degli ebrei a Padova e nel Veneto nell'età del*

- Rinascimento*, (Storia dell'Ebraismo in Italia, Studi e testi xxii), Olschki, Firenze 2002, p. 231 s. Per ulteriori notizie sull'attività di Giulio ed Elia del Medigo a Soave cfr. ALBERTO CASTALDINI, *Mondi paralleli. Ebrei e cristiani nell'Italia padana dal tardo Medioevo all'Età moderna*, Olschki, Firenze 2004, p. 62 s., e p. 71, dove l'autore riprende da Bonamini la notizia secondo cui, ancora negli anni Venti del Cinquecento, Giulio del Medigo sarebbe stato costretto ad abbandonare Soave.
18. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1480-1500, Crema, 1492, 18 maggio; il documento è trascritto nell'appendice a questo lavoro. Cfr. anche ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1488-1496, Crema, 1492, 18 maggio. Per quanto riguarda Viviano del fu Samuele da Spira, è possibile che si tratti di quel Viviano di Samuele 'teutonico' di cui si parla in ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., p. 18, nota 15. In virtù dell'acquisito cognome Soncino per gli ebrei provenienti da Spira non si può del tutto escludere che Samuele, padre di Viviano, sia identificabile con quel Samuele Soncino, padre di Donato che, nel 1480 secondo le autorità milanesi sarebbe stato autore di uno scritto di tenore anticristiano. (Per questo si veda MICHELE LUZZATI, *La circolazione di uomini, donne e capitali ebraici nell'Italia del Quattrocento: un esempio toscano-cremonese*, in *Gli ebrei a Cremona. Storia di una comunità fra Medioevo e Rinascimento*, a cura di G.B. Magnoli, Giuntina, Firenze 2002, p. 47 e ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., p. 46). Samuele Soncino era tra i capostipiti della celeberrima famiglia degli stampatori ebrei Soncino. Samuele di Mosè da Spira, detto Simone, aveva inizialmente stretto un patto per l'attività di prestito con il Comune di Bassano nel 1435; di qui aveva preso verso il 1442 la via di Cremona. Intorno al 1445 lo si ritrova a Orzinuovi, vicino a Brescia, mentre dal 1452 i documenti riferiscono che era attivo al suo fianco il figlio Donato (*Israel Natan*). È però nel 1454 che Francesco Sforza autorizza Samuele e il suo socio a trasferirsi a Soncino, al di là dell'Oglio. I documenti attestano che l'ebreo e la sua famiglia avevano goduto di una certa protezione da parte del duca di Milano; egli scompare dalle carte dal 1458, al suo posto viene ricordato il figlio Donato, che accompagnava all'attività bancaria quella medica. Con Salomone, figlio di Donato, i Soncino avrebbero convertito la loro attività da bancaria in tipografico-editoriale (per questi dati cfr. VITTORE COLORNI, *I da Spira avi dei tipografi Soncino e la loro attività nel Veneto e in Lombardia durante il secolo XV*, in ID., *Judaica Minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, Giuffrè, Milano 1983, [Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell'Università di Ferrara, ser. 2], pp. 343-388). Lo stesso Samuele Soncino era stato protagonista di una singolare vicenda accaduta nella cittadina tedesca Pfirt, che lo aveva contrapposto al francescano Giovanni da Capistrano (per questo cfr. ID., *Shemuel da Spira contro fra Giovanni da Capistrano. Un curioso episodio del Quattrocento*, in ID., *Judaica Minora*, cit., pp. 389-408).
19. Cfr. documenti di cui alla nota precedente. Per quanto riguarda Salomone di Aronne gallico, sposo di Lucrezia, si suggerisce l'identificazione del padre Aronne con Aronne di Abramo Galli, nato a Mantova e banchiere in questa città dal 1453. Se così fosse, si tratterebbe della prima attestazione di un figlio di Aronne di nome Salomone; fino ad oggi, infatti, si era a conoscenza soltanto dell'esistenza di Giacobbe, nato da Aronne a Mantova e, insieme al padre, beneficiario dei privilegi concessi dal marchese Ludovico Gonzaga nel 1453 e nel 1454. Aronne avrebbe avuto anche tre fratelli: Salomone, Angelo e Dattilo, a sua volta padre di Mosè, Benvenuta, Bonaventura ed Elia. I Galli nel corso del Quattrocento avevano raggiunto una posizione di *leader* nell'insediamento ebraico lombardo; si ricordi a titolo emblematico che un membro della famiglia Galli, ovvero Salomone di Mosè di Dattilo di Abramo, fu tra gli imputati del processo intentato da Ludovico il Moro nel 1488 contro alcuni ebrei del Ducato di Milano, che aveva coinvolto solo gli esponenti più in vista del dominio. Per questi dati cfr. ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., p. 19, nota 18, e LUZZATI, *La Circolazione*, cit., p. 37, note 15 e 16. Si tenga presente il contributo di Michele Luzzati anche per valutare la fortuna e le vicende 'italiane' della famiglia Galli. È possibile inoltre che Aronne, di cui si è detto che era nato a Mantova, coincida con quell'Aronne del

fu Abramo da Mantova che nel 1431 gestiva il banco di Monselice, nel Padovano (Cfr. FRANCESCA ZEN BENETTI, *Prestatori ebraici e cristiani nel Padovano fra Tre e Quattrocento*, in *Gli ebrei a Venezia*, cit., p. 637). Un successivo spostamento di Aronne a Crema sarebbe del resto perfettamente in linea con altri movimenti migratori provenienti dal Padovano di cui si è trovata traccia nella documentazione (come quello del citato Giulio del Medigo). Per la trasposizione ebraica *Zarfati* del cognome Galli si veda infine VITTORE COLORNI, *La corrispondenza fra nomi ebraici e nomi locali nella prassi dell'Ebraismo italiano*, in *Italia Judaica*, Atti del I Convegno internazionale di studi (Bari, 1981), s.n., Roma 1983, p. 84.

20. I verbali della sentenza sono stati pubblicati e studiati da Anna Antoniazzi Villa in ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit. (sopra, nota 15).
21. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1495-1498, Crema, 1489, 23 dicembre. Salomone potrebbe tuttavia essere identificato anche con Salomone di Mosè da Brescello, abitante a Vigevano nel 1482 (cfr. ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., p. 188), che, secondo Michele Luzzati, non sembra coincidere con il Galli (cfr. LUZZATI, *La circolazione*, cit., p. 37, nota 15). Per altre notizie su Salomone Galli cfr. ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., *passim*. Come si avrà modo di vedere in seguito, Ircio di Rivolta, un altro correligionario coinvolto nella vertenza del 1488, riparando a Crema aveva seguito lo stesso itinerario di Salomone per sfuggire alla giustizia ducale. Riguardo alla presenza degli esponenti della famiglia Galli a Crema, occorre comunque ricordare che gli ebrei francesi si riversarono prevalentemente sul Piemonte, e che soltanto una porzione trascurabile del flusso proveniente dalla Francia raggiunse altre regioni dell'Italia settentrionale.
22. A illustrare lo schema di questi spostamenti è Ariel Toaff: “nella prima fase le famiglie più ricche si trasferiscono a Bologna, a Rimini o a Ferrara (che costituiscono degli osservatori avanzati e dei centri di smistamento), ma non cedono la proprietà dei banchi nelle zone di provenienza. In un secondo tempo, quando i nuovi mercati si sono dimostrati sufficientemente remunerativi, decidono di dedicare la maggior parte della loro attività ai nuovi centri ‘colonizzati’ e cedono la proprietà dei loro banchi nell'Italia centrale o riducono le proprie quote di partecipazione in quei banchi” (TOAFF, *La convergenza*, cit., p. 603).
23. ASMi, Missive 62, p. 427. Per il regesto cfr. SIMONSOHN, *The Jews*, vol. I, cit., p. 368, n. 836, da cui si cita. Nel 1448 Angelo da Cesena è attestato a Monza (cfr. ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., p. 20, nota 26).
24. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1480-1500, Crema, 1482, 9 dicembre, e ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1469-1487, Crema, 1482, 9 dicembre. Nel 1458 Lipomanno, padre di Mosè, risultava titolare del quarto banco di Parma (cfr. ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., p. 41).
25. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1483-1488, Crema, 1487, 17 agosto. Il regesto del documento è proposto in appendice. Per la figura di Isacco Levi si vedano i paragrafi 3 e 7.
26. Cfr. documenti di cui alla nota 18. Per l'analisi del caso si rinvia al paragrafo 4.
27. In particolare i banchieri ebrei di Crema non potevano essere molestati *pro eo quod haberent penes se de denariis aliorum ebreorum qui habitarent in terris dominorum qui facerent guerra contra illustrissimam ducalem dominationem Venetiarum, vel contra terram Creme* (ACC, Registri Ducali 1, f. 55 r). Il riferimento ad ebrei residenti nel Ducato di Milano mi pare evidente, dato che la Pace di Lodi – che, stabilendo un equilibrio territoriale tra i due maggiori stati regionali dell'Italia settentrionale, fissava le rispettive sfere di influenza milanesi e veneziane – sarà siglata solo nel 1454.
28. Visti gli anni, è possibile che Isacco si identifichi con il banchiere Isacco di Mosè di Candia, per il quale cfr. sopra nota 9. Non è facile, invece, risalire all'identità di Abramo; si tenga presente però che Canidio segnala, a partire dalla condotta degli anni Settanta, la presenza di un certo Abramo cointestatario dei capitoli con Isacco di Mosè di Candia e Salomone di Lazzaro di Germania. Cfr. CANIDIO, *Gli Ebrei a Crema*, cit., p. 21.

29. ASMi, Frammenti Registri Missive e Ducali 7, fasc. XCIX, 3, il cui regesto compare in SIMONSOHN, *The Jews*, vol. I, cit., p. 672, n. 1618, da cui si cita. Benedetto, figlio di Mandolino, era banchiere a Como dal 1459. Nel 1470 risultava intestatario insieme all'ebreo Falcone di un contratto di locazione per una casa sita a Milano, affittata per conto di Salomone di Monza (cfr. ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., p. 25, nota 8). Il banchiere era certamente già morto nel 1478, poiché in quell'anno si ha notizia di una vertenza sorta tra la vedova Gentile e i suoi cognati, di cui era stato arbitro Isacco Levi (*ibidem*, p. 42, nota 40). Con Isacco, Benedetto doveva essere entrato in affari in seguito alla probabile cessione a quest'ultimo da parte del padre Mandolino di una quota del banco di Como; la cessione è documentata in ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1483-1488, Crema, 1487, 17 agosto. Nel 1479, infine, agli eredi di Benedetto veniva riconfermato il diritto di prestare a Como e nei dintorni in via esclusiva (cfr. ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., *ibidem*). Per i rapporti tra i prestatori di Como e Isacco Levi, si veda più dettagliatamente oltre.
30. ASMi, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane 1634, il cui regesto compare in SIMONSOHN, *The Jews*, vol. I, cit., p. 674, n. 1623, da cui si cita.
31. ASCR, Fondo notarile, A.N. Gio. Marco Vernazzi, filza 372, Cremona, 1491, 17 gennaio. Il regesto compare in SIMONSOHN, *The Jews*, cit., vol. II, The Israel academy of sciences and humanities, Jerusalem 1982, p. 905, n. 2184, da cui si cita. Il banchiere è certamente Isacco di Mosè di Candia.
32. ASMi, Frammenti Registri Missive e Ducali 7, fasc. XCIX, 3. Per il regesto cfr. SIMONSOHN, *The Jews*, vol. I, cit., p. 673, n. 1621, da cui si cita. Il creditore era probabilmente, ancora una volta, Isacco di Mosè di Candia. Per la possibile genesi del nome Compino, cfr. COLORNI, *La corrispondenza*, cit., p. 81 s.
33. ASMi, Comuni 23; il regesto relativo a questo documento compare in SIMONSOHN, *The Jews*, vol. II, cit., p. 756, n. 1843, da cui si cita.
34. ACC, Registri Ducali 1, f. 55 r.
35. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1483-1488, Crema, 1487, 17 agosto. Il regesto del documento è proposto in appendice.
36. Per Benedetto di Mandolino cfr. sopra nota 29.
37. Cfr. ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., p. 42, nota 40.
38. Cfr. ALBINI, *La comunità ebraica*, cit., p. 399.
39. Cfr. *ibidem*. Per Giulio di Abba del Medigo di Candia, cfr. sopra, nota 17.
40. Si aggiungeva infatti *quod omnes socii ipsorum ebreorum habitantium in Crema utsupra possint venire ad terram Creme, cum bonis et rebus suis et familia ac famulis, ex quacumque parte, secure, libere et impune, etiam tempore guerrarum* (cfr. ACC, Registri Ducali 1, f. 55 r).
41. Per questi dati cfr. sopra nota 9.
42. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1473-1505, Crema, 1491, 4 luglio, e ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1489-1491, Crema, 1491, 4 luglio. Il banchiere è attestato ancora a Crema alla fine del 1491 come testimone al sorgere di una procura nella casa del socio Isacco di Mosè di Candia (ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1473-1505, Crema, 1491, 22 novembre).
43. Cfr. CARPI, *L'individuo e la collettività*, cit., *passim*. L'appendice è dedicata alla presenza di ebrei candioti a Padova.
44. Ovvero quelle del 1470, del 1480 e del 1490. La ricerca a Padova di notizie su Isacco e su suo padre Mosè non ha tuttavia dato esiti certi. Non esistono al momento elementi che confermino l'identificazione del padre di Isacco con Mosè di Aba del Medico di Candia, anche se ciò svelerebbe possibili legami di parentela con il socio Giulio, e farebbe apparire sotto una luce nuova sia l'avvento di quest'ultimo a Crema che le sue relazioni finanziarie con Isacco. Ma Isacco potrebbe tuttavia discendere anche da Moisè di Candia todesco, Mosè di Elganan di Candia, o Mosè di Salachia di Candia, ebrei candioti tutti ugualmente documentati a Padova nel periodo interessato. Per queste figure cfr. *ibidem*, *passim*.

45. ASMi, Missive 26, p. 42, il cui regesto compare in SIMONSOHN, *The Jews*, vol. I, cit., p. 164, n. 337, da cui si cita. Si suggerisce l'identificazione dell'ebreo Giuseppe con *Josep quondam Hebrahe de Alamania*, uno degli intestatari dei patti del 1450. Se così fosse si avrebbe un'ulteriore testimonianza del legame a doppio filo che teneva spesso insieme l'attività commerciale a quella di banco.
46. ASMi, Missive 163, p. 236; per il regesto cfr. SIMONSOHN, *The Jews*, vol. II, cit., p. 876, n. 2115, da cui si cita. Lascia passare per il Ducato di Milano concessi ad ebrei cremaschi sono segnalati anche *ibidem*, vol. I, cit., p. 65, n. 76, e *ibidem*, p. 375, n. 856.
47. ASMi, Carteggio Sforzesco 1091. Il regesto del documento è in SIMONSOHN, *The Jews*, vol. II, cit., p. 899 s, n. 2171, da cui si cita.
48. In particolare i patti recitano: *Quod liceat dictis ebreis receptare in eorum domibus habitationis quoslibet de eorum...dum tamen se presentent ad officium bulletarum Creme et dum tamen non essent banditi vel rebelles serenissime ducalis dominationis Venetiarum et communitatis Creme et dummodo non venirent a loco morbosus*. Cfr. ACC, Registri Ducali 1, f. 54 v. La concessione rappresenta del resto un aspetto della solidarietà che si venne a creare anche a distanza di molti chilometri tra un gruppo e l'altro della 'nazione' ebraica. Questo fatto può forse contribuire a spiegare la sopravvivenza di piccole o piccolissime comunità disperse nelle campagne dell'Italia settentrionale, circostanza di cui si è data già da tempo ragione mediante "la sostituzione del nazionalismo tradizionale [...], con la fede religiosa ebraica, e lo scambio del valore militare civile e laico con il *Kiddušh Ha-šèm* (la santificazione del nome di Dio) e l'esaltazione del martirologio" (cfr. SHLOMO SIMONSOHN, *Lo stato attuale della ricerca storica sugli ebrei in Italia*, in *Italia Judaica*, cit., p. 35).
49. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1469-1487, Crema, 1485, 31 gennaio. Per Salomoncino si veda anche ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1473-1505, Crema, 1487, 15 marzo. Per la trasposizione ebraica *Chefez* del cognome Gentili, cfr. COLORNI, *La corrispondenza*, cit., p. 85.
50. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1495-1498, Crema, 1489, 23 dicembre.
51. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1473-1505, Crema, 1491, 22 novembre. La provenienza di alcuni individui da Portobuffolè rende necessario qualche cenno sulla presenza ebraica in quella comunità. Nell'ultimo ventennio del Quattrocento Portobuffolè aveva risentito del clima antiebraico diffuso nel dominio veneto in seguito al presunto omicidio rituale di Simonino da Trento, un bambino cristiano assassinato in circostanze oscure nel 1475. Della sua morte fu accusata la locale comunità ebraica, che fu espulsa ed epurata dei membri direttamente incriminati. Nonostante il governo di Rialto istruisse un'indagine sulla vicenda, inviando a Trento due giureconsulti dello Studio padovano, e rendesse poi nota l'infondatezza delle accuse contro gli ebrei, quei fatti si verificarono ancora. Sull'onda dell'odio antiebraico suscitato dall'episodio di Trento, un nuovo omicidio rituale si scopriva così nel 1480 a Portobuffolè: tre gli ebrei arsi vivi a Venezia. Cinque anni dopo era la volta degli ebrei di Marostica, che però scamparono a un destino altrettanto tragico (cfr. PIER CESARE IOLY ZORATTINI, *Gli ebrei a Venezia, Padova e Verona*, in *Storia della cultura veneta*, vol. 3/1, N. Pozza, Vicenza 1980, p. 542). Non si può dunque escludere che la presenza a Crema di Viviano di Servadio *olim habitans Portus Buffole* sia in qualche modo collegata a questa vicenda.
52. ASMi, Missive 37, p. 130; per il regesto del documento cfr. SIMONSOHN, *The Jews*, vol. I, cit., p. 235, n. 502, da cui si cita.
53. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1483-1488, Cremona, 29 maggio 1488. Per la stessa vicenda cfr. anche ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1495-1498, Crema, 1489, 26 marzo; e ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1473-1505, Crema, 1489, 26 marzo.
54. Cfr. sopra i documenti di cui alla nota 18, alla quale si rimanda anche per il tentativo di identificazione di Viviano da Spira. Il tracciato degli ebrei diretti al sud, esso, passando attraverso le grandi vie consolari, toccava dapprima Ancona, quindi si distingueva a seconda della meta. Per Salomone Galli, cfr. nota 19.

55. ASMi, Missive 26, p. 6. Per il regesto cfr. SIMONSOHN, *The Jews*, vol. I, cit., p. 161, n. 326, da cui si cita.
56. ASMi, Carteggio Sforzesco, Cremona 727. Trascrizione del documento si trova già in S. SIMONSOHN, *The Jews*, vol. I, cit., p. 220 s., n. 464, da cui si cita.
57. ASMi, Missive 62, p. 427; il regesto è già in SIMONSOHN, *The Jews*, vol. I, cit., p. 368, n. 836, da cui si cita. Al documento si allude anche in BONTEMPI, *Storia delle comunità ebraiche*, cit., p. 53. Per Angelo da Cesena cfr. sopra nota 23.
58. ASMi, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane 1636. Il regesto del documento si legge in SIMONSOHN, *The Jews*, vol. II, cit., p. 696, n. 1686, da cui si cita. Il capostipite della potente famiglia Averlino, Averlino da Vicenza, aveva ottenuto nel 1433 regolare condotta per esercitare l'attività di prestito a Pavia. Gli interessi della famiglia venivano poi estesi altrove, anche a diverse decine di chilometri di distanza. Il ramo che finì a Lodi vi fu 'trapiantato' nel 1454 grazie ad Isacco, uno dei figli di Averlino, al quale subentrò nel 1465 il fratello Angelo, che, a sua volta, fu sostituito nella gestione del banco dai figli Leone, Amandolino e Madio; essi risultano proprietari del banco ancora negli anni Novanta (cfr. ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., p. 43). Sempre negli anni Sessanta Angelo si era inserito per un breve periodo sul mercato creditizio di Vercelli con un banco di prestito, facendo della nuova postazione un avamposto sui circuiti mercantili piemontesi. (*ibidem*, p. 46 s.). Quanto a Leone, figlio di Angelo Averlino, egli compare come firmatario della prima delle due composizioni seguite al processo ai libri del 1480 (*ibidem*, p. 72, n. 72), vertenza analoga alla successiva del 1488, nella quale il fratello Madio sarà addirittura tra gli imputati (per lui cfr. *ibidem*, *passim*). Il fuggiasco *Zechariah*, cognato di Averlino, era stato agente di Angelo a Vercelli fino al 1468, anno della dipartita di Angelo dalla città piemontese. Nello stesso periodo Zaccaria era però cointeressato anche alla gestione del banco di prestito che gli Averlino conservavano a Pavia (cfr. ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., p. 43, nota 48; per altre notizie sulla famiglia cfr. *ibidem*, *passim*). Per la famiglia Averlino cfr. inoltre ASMi, Carteggio Sforzesco 1087 di cui si sono già occupati Vittore Colorni (cfr. COLORNI, *I Da Spira avi dei tipografi Soncino e la loro attività nel Veneto e in Lombardia durante il secolo XV*, in "Michael", I (1972), p. 80, n. 77) e Shlomo Simonsohn (cfr. SIMONSOHN, *The Jews*, vol. II, cit., p. 871 n. 2097). Cfr. inoltre ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1483-1488, Crema, 1487, 31 gennaio, e ASMi, Missive 165, p. 314 s. (regesto *ibidem*, p. 891 s., n. 2157).
59. Si tratta dell'attuale Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona.
60. ASMi, Comuni 76. Il regesto del documento è già in SIMONSOHN, *The Jews*, vol. II, cit., p. 813, n. 1957, da cui si cita.
61. Cfr. ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., p. 18, nota 17, dove si parla di "Ircio figlio di Leone di Rivolta in Ghieradadda".
62. Analoghi processi si erano svolti anche nel 1459 e nel 1474 (cfr. *ibidem*, p. 54 ss.). Anna Antoniazzi Villa fa riflettere sul fatto che queste vertenze si concludevano generalmente col pagamento di una forte multa, e su come questa circostanza debba essere posta in connessione con la scelta degli imputati tra i maggiori banchieri del dominio.
63. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1468-1482, Crema, 1482, 24 ottobre. L'atto è fonte di interesse anche per quanto riguarda la 'composizione' del banco, dal momento che le competenze cedute da Mosè ad Ircio sono ricondotte a tre grandi categorie: capitale investito nel banco, pegni e libri dei debitori, utili ed usure maturati sui prestiti.
64. Ancora nel 1496, dopo l'espulsione degli ebrei dal Ducato di Milano seguita alla sentenza del 1488, gli abitanti di Rivolta indirizzavano una nuova petizione al duca per ottenere il ritorno temporaneo di Ircio (cfr. SIMONSOHN, *The Jews*, vol. II, cit., p. 931, n. 2257). Una nuova petizione è datata 20 dicembre 1497. Per altre notizie su Ircio di Rivolta cfr. ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., *passim*.

65. Si segnalano qui anche i casi di due ebrei cremaschi sfuggiti alle autorità locali attraverso la fuga nel dominio milanese, cfr. ASMi, Registri Ducali 126, p. 310 (il regesto è già in SIMONSOHN, *The Jews*, vol. I, cit., p. 210, n. 438), e ASMi, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane 1634 (al documento si fa riferimento in GIOVANNI BATTISTA PICOTTI, *D'una questione tra Pio II e Francesco Sforza per la ventesima sui beni degli ebrei*, in "Archivio Storico Lombardo", XL (1913), p. 15; per il regesto cfr. SIMONSOHN, *The Jews*, vol. I, cit., p. 674, n. 1623). Per altri trasferimenti a Crema dal Milanese cfr. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1480-1500, Crema, 1482, 9 dicembre, e ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1469-1487, Crema, 1482, 9 dicembre. Cfr. anche ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1489-1491, Crema, 1490, 28 aprile; ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1469-1512, Crema, 4 maggio 1490; Crema, 1490, 11 maggio; Crema, 1490, 11-12 maggio; Vailate, 1490, 12 maggio; Crema, 1490, 18 maggio; Crema, 1490, 1° luglio.
66. ROBERTO BONFIL, *Aspetti di vita culturale ebraica a Cremona nel Cinquecento*, in *Gli ebrei a Cremona*, cit., p. 20. Michele Luzzati è tra coloro che hanno sottolineato la produttività di un approccio basato sulla storia familiare dei personaggi più rilevanti della *koinè* ebraica italiana del Rinascimento (cfr. ad esempio LUZZATI, *La circolazione*, cit., e ID., *Banchi e insediamenti ebraici nell'Italia centro-settentrionale fra tardo Medioevo e inizi dell'Età Moderna*, in *Gli ebrei in Italia*, a cura di C. Vivanti, tomo 1: *Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti*, Einaudi, Torino 1996, [Storia d'Italia, Annali, 11], pp. 172-235).
67. Cfr. EDI MINGUZZI, *L'idea di struttura. Interpretazioni dello strutturalismo*, Cuem, Milano 2002, p. 70 s.
68. ANNA ANTONIAZZI VILLA, *Di un falso matrimonio. Note di vita ebraica nella Lombardia quattrocentesca*, in "Studi di storia medioevale e di diplomatica", IX, Cappelli, Bologna, 1987, p. 167, nota 11.
69. TOAFF, *Il vino e la carne*, cit., p. 10 s.
70. Per il fenomeno dei matrimoni fraudolenti nella società ebraica si veda per la Lombardia ANTONIAZZI VILLA, *Di un falso matrimonio*, cit., pp. 165-172; per l'area umbra cfr. TOAFF, *Il vino e la carne*, cit., pp. 33-37.
71. *Ibidem*, p. 23.
72. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1480-1500, Crema, 1492, 18 maggio; il documento è trascritto nell'appendice a questo lavoro. Cfr. anche ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1488-1496, Crema, 1492, 18 maggio. Per Salomone di Aronne *gallico* cfr. sopra, nota 19. Per le ipotesi identificative su Viviano del fu Samuele da Spira, cfr. nota 18.
73. TOAFF, *Il vino e la carne*, cit., p. 23. L'autore fa riferimento a ROBERTO BONFIL, *Aspects of the Social and Spiritual Life of the Jews in the Venetian territories at the Beginning of the XVIIth Century*, in "Zion", XLI (1976), pp. 71, 78-82.
74. Per un'indagine comparativa, occorre tuttavia tenere conto anche dei risultati dell'analogo studio compiuto per l'Umbria da Ariel Toaff, che dilatano da cinquanta a mille fiorini l'intervallo entro cui erano comprese le quote dotali. Cfr. TOAFF, *Il vino e la carne*, cit., p. 30-32, anche per i risultati offerti da Anna Esposito (cfr. ANNA ESPOSITO, *Gli ebrei a Roma nella seconda metà del '400 attraverso i protocolli del notaio Giovanni Angelo Amati*, in *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV e XV)*, a cura di S. Boesch Gajano, in "Quaderni dell'Istituto di Scienze Storiche dell'Università di Roma" n. 2, Roma 1983, pp. 47-51, 81-85, 112 s., 117).
75. Ariel Toaff afferma infatti che "l'esame delle quote dotali costituisce un indice importante della distribuzione della ricchezza tra gli ebrei italiani in questo periodo" (TOAFF, *Il vino e la carne*, cit., p. 30).
76. LUZZATI, *La Circolazione*, cit., p. 38.
77. Cfr. MAYER, *Una lapide ebraica*, cit., pp. 56-59. È detto in particolare che la lapide fu ritrovata "nei terreni del 'Cascinetto', nei dintorni di Crema" (p. 57).
78. ACC, Registri Ducali 1, f. 54 v (il capitolo di riferimento è citato *infra*). Cfr. anche ALBINI, *La comunità ebraica*, cit., p. 385 e CANIDIO, *Gli Ebrei a Crema*, cit., p. 13.
79. TOAFF, *Il vino e la carne*, cit., p. 54.

80. ACC, Registri Ducali 1, f. 54 v.
81. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1473-1505, Crema, 1489, 21 ottobre. Il documento è proposto in regesto in appendice. Esso non si limita a un'indicazione generica, ma fornisce le coerenze del cimitero ebraico, che per le parti coinvolte dovevano costituire una modalità di individuazione inequivocabile del sito. La porta Pontefurio, aperta sul lato nord occidentale delle mura di Crema, aveva per lo più finalità strategiche; da una convenzione del 1361 risulta che “dalla *pusterla pontis Furi* si dipartiva la *strata Vaprii per quam itur Vaylatem*, di particolare importanza... per gli equilibri geopolitici e socio-economici della città di Crema e del suo territorio, in altre occasioni denominata anche come *strata communis Creme* od anche *via Cremoxani*” (VALERIO FERRARI, *Per strade, acque e ponti: paesaggi rurali del Cremasco nella seconda metà del XIV secolo*, in *Crema nel Trecento. Conoscenza e controllo del territorio*, a cura di F. Moruzzi, Biblioteca comunale di Crema, Crema 2005, p. 76). Più interessante però per l'identificazione del luogo indicato nell'atto del 1489 è, a mio avviso, un'altra via menzionata dalla convenzione trecentesca: la “*strata qua itur a porta Pontis Furi ad brolum Raynaldi de Vayrano* che [...] non sembra conducesse ad alcun luogo di qualche rilevanza geografica...Lunga solo poche centinaia di metri [...] pare dovesse inoltrarsi nella campagna più prossima alla città e, pertanto, servire sostanzialmente come accesso ai numerosi *broli, orti, closi, braide, vinee*, assiepati in questo spazio” (*ibidem*, p. 74 s.).
82. Per Leone di Bonaventura Ulivo da Brescia, banchiere cremasco intestatario della condotta degli anni Novanta, cfr. sopra, nota 9. Per Isacco di Mosè di Candia cfr. sopra, note 9 e 44. Il documento in oggetto permette qualche riflessione sulla struttura e l'organizzazione interna della comunità ebraica di Crema. In questa circostanza infatti Leone e Isacco, i due banchieri ‘condotti’ di Crema, agivano nelle vesti di garanti e custodi della comunità, che attraverso loro si esprimeva con spirito di corpo per tutelare uno degli ‘effetti’ più importanti del gruppo, il suo cimitero. I banchieri dunque rappresentavano membri scelti ai quali la comunità affidava le proprie istanze quando sentiva di dover esprimere compatta la sua volontà. Emblematico è un altro documento del 1493 (ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1480-1500, Crema, 1493, 19 febbraio), in cui lo stesso Isacco di Mosè difendeva gli interessi della comunità di fronte alle pretese degli ufficiali *datiariorum mercantie Creme*. L'atto informa anche delle tensioni che si svilupparono ai vertici della comunità per stabilire chi dovesse sobbarcarsi il contributo di trecento ducati ai lavori di fortificazione (*fabrica scarpe*), richiesto nel 1490 dal comune come condizione per la permanenza a Crema degli ebrei non intestatari di banco. La complessità della vicenda richiede ulteriori verifiche per chiarirne la genesi e lo sviluppo, perciò per ora mi limito a sottolineare il significato complessivo dell'episodio, che indica un insediamento ebraico con una struttura comunitaria e una stratificazione sociale ben definite: un quadro mosso e vivo, dunque, non privo di tensioni interne.
83. Bernardino da Feltre vi era stato nel 1492 per ‘tenere a battesimo’ il neonato Monte, vi era tornato nel 1493 per verificare che l'istituto fosse in buona salute e, stando alle parole di Pietro da Terno, il 2 giugno 1496 frate Michele da Aqui vi aveva organizzato un'imponente raccolta di offerte, proprio all'indomani dell'approvazione dei capitoli del nuovo istituto (cfr. FRANCESCO SFORZA BENVENUTI, *Storia di Crema*, Atesa, Bologna 1985 (ristampa anastatica dell'edizione del 1859), p. 297 s.; PIETRO DA TERNO, *Historia di Crema (570-1557)*, a cura di M. e C. Verga, s.n., Crema 1964, p. 244 ss.).
84. Mi riferisco in particolare alle pretese crescenti del comune verso gli ebrei, e alla limitazione progressiva della loro libertà cui si è assistito nella seconda metà del Quattrocento (cfr. sopra § 1).
85. TOAFF, *Il vino e la carne*, cit., p. 10.
86. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1483-1488, Cremona, 1488, 29 maggio.
87. TOAFF, *Il vino e la carne*, cit., p. 196.
88. ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1495-1498, Crema, 1489, 26 marzo, e ASCLO, FN, NMBV, filza anni 1473-1505, Crema, 1489, 26 marzo.

89. Cfr. documento indicato alla nota 86.
90. Cfr. sopra § 3.
91. ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1483-1488, Crema, 1487, 17 agosto. Per il regesto dell'atto cfr. appendice.
92. *Ibidem*.
93. Cfr. MAYER, *Una lapide ebraica*, cit., p. 58, nota 8.
94. Cfr. ARON FREIMANN, *Jewish Scribes in Medieval Italy*, in *A. Marx Jubilee Volume*, New York 1950, p. 259. L'identificazione si deve ad Anna Antoniazzi Villa (cfr. ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., p. 42, nota 40).
95. Il fenomeno interessò anche la famiglia Galli, da cui proveniva il più volte citato Salomone di Aronne Galli che nel 1492 era detto *habitor Creme*. Se le ipotesi di identificazione formulate al suo proposito sono esatte, vale la pena di ricordare che nel 1474 suo cugino Bonaventura di Dattilo di Vigevano aveva commissionato a Ferrara il cod. Br. Mus. 621, un *Machazòr* di rito italiano (cfr. FREIMANN, *Jewish Scribes*, cit., p. 245). A Luisella Mortara Ottolenghi si devono molti studi sulla produzione libraria in lingua ebraica di questo periodo, nella quale si trovarono ad operare fianco a fianco scribi ebrei e miniatori cristiani di grande valore. Il fatto viene assunto come espressione del clima di collaborazione che si dovette creare tra ebrei e cristiani in area lombarda nella seconda metà del Quattrocento. Cfr. anche MARIA LUISA GENGARO, FRANCESCA LEONI, GEMMA VILLA, *Codici decorati e miniati dell'Ambrosiana. Ebraici e greci*, Ceschina, Milano (1958?), pp. 45-55, tavv. XXX-XLVIII.
96. ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1483-1488, Crema, 1487, 25 maggio, e Crema, 1487, 1° giugno. Per le osservazioni relative al significato di queste operazioni nel sistema caritativo e assistenziale cremasco (che tuttavia richiederanno ulteriori verifiche), cfr. STIFANI, *La comunità ebraica*, cit., cap. 4, § 3.
97. ANTONIAZZI VILLA, *Un processo*, cit., p. 33. Non è escluso che una trascrizione ed un esame puntuale dei due brevi frammenti possa rivelare precise analogie, quando non addirittura l'esistenza di un formulario o di una prassi di scrittura seguita dai due prestatori.
98. ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1473-1505, Crema, 1490, 28 gennaio.
99. ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1495-1498, Crema, 1490, 29 novembre.
100. Cfr. sopra § 4 per l'analisi del caso.
101. ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1469-1512, Crema, 1490, 4 maggio, e Vailate, 1490, 12 maggio.
102. ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1480-1500, Crema, 1482, 30 aprile; ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1469-1487, Crema, 1485, 31 gennaio; ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1473-1505, Crema, 1486, 29 novembre, e ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1469-1487, Crema, 1486, 29 novembre; ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1473-1505, Crema, 1487, 15 marzo; ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1483-1488, Crema, 1488, 23 gennaio; ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1489-1491, Crema, 1491, 4 luglio, e Crema, 1491, 25 novembre. Future indagini su questi documenti potranno consentire di formulare ipotesi sulla distribuzione degli insediamenti ebraici a Crema.
103. Cfr. sopra, § 5.
104. Cfr. ACC, Registri Ducali 1, ff. 53-56 r, *passim*.

APPENDICE

Documento 1

Crema, 17 agosto 1487

Jsach di Ferrara quondam Maer de Levi ebreus habitator Creme *ha concesso in data 13 giugno* – et die in ebreo vigesimosecundo mensis sivam anni, secundum ebreos, a creatione mundi quinquies mille ducenti quadragintaseptem – *a Salomone del fu Anselmo* de Levi, ebreus habitator Gavi, *ogni diritto e facoltà d'uso sul banco di prestito feneratizio che egli detiene nella città di Como. Con questo atto Jsach, ad cautelam, trasferisce gli stessi diritti e facoltà al notaio rogante Matteo Bravio, che agirà in nome e per conto di Salomone. L'accordo, che ha validità dal 13 giugno appena trascorso al primo ottobre 1491, comprende la facoltà di avvalersi del banco in rapporto alla quota di partecipazione che Jsach aveva in precedenza ricevuto a Mandolino, quondam alterius Mandolini, ebreo de Como. Salomone potrà inoltre ad ipsum bancum publice fenerari et exercere per se, vel alios pro eo; potrà percepire tutti gli utili nel frattempo maturati sulla quota che era stata di Jsach, e a lui spettanti, e fare tutto ciò che era consentito a quest'ultimo secondo quanto continetur et scriptum est in carta una in ebreo. Tale documento era stato sottoscritto da due ebrei: Perezio del fu Josep de Alamania ed Israel Benedetto del fu Jsach Levi. Ad quam cartam, in omnibus et per omnia habeatur relatio ac si esset rogata et scripta et subscripta manu publici et legalis notarii* *.

Il documento si conclude con la precisazione delle prerogative riconosciute al notaio in virtù del mandato affidatogli da Jsach di Ferrara.

Collocazione: ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1483-1488.

Bibliografia: ANTONIAZZI VILLA, *Di un falso matrimonio*, cit., p. 169, nota 18; EAD., *Un processo*, cit., p. 27, nota 21 e p. 42, nota 40.

* Sul margine sinistro del documento, in corrispondenza di questa frase è scritto: *notatur quod praesens instrumentum extractum fuit post [...] suprascriptam cartam in ebreo scriptam.*

Documento 2

Crema, 21 ottobre 1489

Aloisio, figlio di Faba de Blanco, dichiara di aver ottenuto dagli ebrei abitanti a Crema – qui rappresentati dai banchieri dominus Leon quondam domini Bonaventure de Ulivo ebrei et ser Jsach quondam Moisi de Candia, similiter ebreus – il diritto temporaneo di fabbricare

colonellos lapideos, e di conservare alcuni fabbricati costruiti a ridosso del muratellus di proprietà degli ebrei che delimita la sua proprietà dal confinante cimitero ebraico. Il cimitero è situato extra et prope porte Pontis Furi Creme ed ha le seguenti coerenze: a mane dictus Alouixius, a meridie viazola, a sero Ghidinus de Parro et a monte de Clavellis. Aloisio potrà provvisoriamente porre sulle colonne due assi di legno a mo' di tetto, così da sfruttare l'effetto di sostegno dei fabbricati addossati alla parete di confine. Aloisio promette agli ebrei e al notaio Matteo Bravio, per loro agente, di mantenere le opere in questo stato finché loro lo consentiranno, e di rimuoverle dal muro e abatterle su loro richiesta.

Collocazione: ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1473-1505.

Documento 3

Crema, 18 maggio 1492

Dos domine Lucretie ebreae

In Christi nomine. Anno eiusdem millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo, indicatione decima, die decimo octavo maii. Creme, in officio notarie mei notarius in vicinia platee porte Rivolte. In praesentia Alexandri Benzoni, Joannis domini Augusti Vimercati, Marci Cusatri et Alouixii Bassi testium vocatorum, nec non Marci Vimercati notarii, qui pro secundo notario rogatus extitit. Ibi, dominus magister Salomon quondam Aronis ebrei Gallici, habitator Creme, ad requisitionem mei notarii requirentis et recipientis nomine infrascripte domine Lucretie, confessus et protestatus fuit se usque de anno millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo proxime praeterito habuisse et recepisse a Viviano quondam Samuelis ebrei de Spira, de Alemania, nunc habitatore in Apulia, dante et solvente nomine et occasione dotis ipsius domine Lucretie filie sue, sponse et uxoris ipsius magistri Salomonis – et per ipsum, ut ibi asseruit anullo ac per verba tunc dicta, de praesenti legitime disponsate –, ducatos sexcentos auri in peccunia numerata. Exceptioni non habite, recepte, solute et numerate peccunie et dotis ac spei futuræ receptionis et numerationis et omni alii exceptioni et defensionis in contrarium renuntians, quare ipse dominus magister Salomon me notarium recipientem nomine dicte domine Lucretie, et per me notarium ipsam dominam Lucretiam, investivit de et super omnibus et singulis suis bonis, rebus et juris praesentis et futuro nomine, occasione pronoris dotis et consurte, de et pro ipsis ducatis sexcentis auri, promittens, sub obligatione sui et omnium et singulorum bonorum, rerum, praesentium et futurorum, mihi notario stipulanti et recipienti nomine dicte mulieris, et per me notarium ipsi mulieri, quod ipsi domine Lucretie heredi, et cui dederat, solvet, dabit, reddet et restituet dictam dotem in omnem casum, tempus et eventum dicte dotis petende, exigende et restituende, cum omni damno, dispensa, expensa et interesse proinde patiendi et substinendo. Et de qua dote et summa eius jdem dominus magister Salomon, nominato ebraicis Ircio conscripto, dotem alias ipse domine Lucretie, ut asseruit, constituit.

Collocazione: ASCLO, FN, nMBV, filza anni 1480-1500.